

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	<i>I Comunicazioni</i>	
	Commissione	
95/C 275/01	ECU.....	1
95/C 275/02	Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla situazione attuale e attuazione della direttiva 90/388/CEE relativa alla concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazioni ⁽¹⁾	2
	<i>II Atti preparatori</i>	
	
	<i>III Informazioni</i>	
	Commissione	
95/C 275/03	TACIS — Sistema d'informazione computerizzato — Bando di gara lanciato dalla Commissione delle Comunità europee finanziato nel quadro del programma TACIS	25
95/C 275/04	Phare — Fornitura di attrezzature per progetto di geotermia — Bando di gara d'appalto indetta dal Fondo nazionale per la protezione ambientale e la gestione delle risorse idriche in nome del ministero della Protezione ambientale, delle risorse naturali e delle Foreste per conto del governo della Polonia, per un progetto finanziato nel quadro del programma Phare	26

IT


1

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

(segue)

Spedizione in abbonamento postale gruppo I / 70 % — Milano.

<u>Numero d'informazione</u>	Sommarlo (<i>segue</i>)	Pagina
95/C 275/05	Phare — Attrezzature informatiche e audiovisive — Bando di gara d'appalto indetta dal ministero del Lavoro e degli Affari sociali della Repubblica ceca e dalla Commissione delle Comunità europee per un progetto finanziato nel quadro del programma Phare	27
95/C 275/06	Studio relativo all'equilibrio tra i rispettivi diritti e doveri e le risorse finanziarie della televisione pubblica e privata in Austria, Finlandia, Svezia, Norvegia, Liechtenstein e Islanda — Invito a presentare offerte da parte degli Stati membri e dei paesi dell'EFTA che partecipano allo Spazio economico europeo ⁽¹⁾	28
95/C 275/07	Avviso preliminare di invito a presentare proposte per il programma specifico di ricerca e d'insegnamento nel campo della sicurezza della fissione nucleare (Sicurezza dei reattori, gestione dei residui e radioprotezione) (1994-1998)	29
<hr/>		
Rettifiche		
95/C 275/08	Phare — Contratti quadro settoriali plurinazionali (GU n. C 252 del 28. 9. 1995, pag. 9)	30



⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Comunicazioni)

COMMISSIONE

ECU ⁽¹⁾

19 ottobre 1995

(95/C 275/01)

Importo in moneta nazionale per una unità:

Franco belga e lussemburghese	38,4321	Marco finlandese	5,61303
Corona danese	7,25748	Corona svedese	8,95340
Marco tedesco	1,86815	Sterlina inglese	0,840090
Dracma greca	306,849	Dollaro USA	1,31978
Peseta spagnola	161,555	Dollaro canadese	1,76613
Franco francese	6,56196	Yen giapponese	132,968
Sterlina irlandese	0,822089	Franco svizzero	1,52118
Lira italiana	2108,72	Corona norvegese	8,22422
Fiorino olandese	2,09238	Corona islandese	85,4295
Scellino austriaco	13,1477	Dollaro australiano	1,75270
Scudo portoghese	196,872	Dollaro neozelandese	2,00422
		Rand sudafricano	4,81753

La Commissione ha installato una telescrivente con meccanismo di risposta automatica capace di trasmettere ad ogni richiedente, su semplice chiamata per telex, i tassi di conversione nelle principali monete. Questo servizio opera ogni giorno dalle ore 15,30 alle ore 13 del giorno dopo.

Il richiedente deve procedere nel seguente modo:

- chiamare il numero di telex 23789 a Bruxelles;
- trasmettere il proprio indicativo di telex;
- formare il codice «cccc» che fa scattare il meccanismo di risposta automatica che produce l'iscrizione sulla propria telescrivente dei tassi di conversione dell'ecu;
- non interrompere la comunicazione prima della fine del messaggio che è segnalata dall'iscrizione «ffff».

Nota: Presso la Commissione sono altresì in servizio una telescrivente a risposta automatica (al n. 21791) e un fax a risposta automatica (al n. 296 10 97) che forniscono dati giornalieri concernenti il calcolo dei tassi di conversione applicabili nel quadro della politica agricola comune.

⁽¹⁾ Regolamento (CEE) n. 3180/78 del Consiglio (GU n. L 379 del 30. 12. 1978, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1971/89 (GU n. L 189 del 4. 7. 1989, pag. 1).

Decisione 80/1184/CEE del Consiglio (convenzione di Lomé) (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 34).

Decisione n. 3334/80/CECA della Commissione (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 27).

Regolamento finanziario, del 16 dicembre 1980, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 23).

Regolamento (CEE) n. 3308/80 del Consiglio (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 1).

Decisione del consiglio dei governatori della Banca europea per gli investimenti del 13 maggio 1981 (GU n. L 311 del 30. 10. 1981, pag. 1).

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla situazione attuale e attuazione della direttiva 90/388/CEE relativa alla concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazioni

(95/C 275/02)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

I. INTRODUZIONE

Lo scopo

La direttiva 90/388/CEE della Commissione è stata pubblicata il 28 giugno 1990 (in appresso denominata «la direttiva sui servizi» o «la direttiva»). È stata identificata come la pietra angolare del quadro dell'Unione europea per la liberalizzazione del mercato europeo delle telecomunicazioni. Il Consiglio nella sua risoluzione del 22 luglio 1993 ⁽¹⁾ ha sottolineato l'importanza di una rapida attuazione. In tale risoluzione si nota che «è necessaria una rapida ed efficace attuazione dell'odierno contesto di regolamentazione, in particolare della direttiva 90/388/CEE».

In questo contesto la Commissione trasmette la presente comunicazione sulla situazione attuale e sull'attuazione della direttiva ⁽²⁾.

La comunicazione persegue tre scopi correlati ⁽³⁾:

- i) descrizione e spiegazione della situazione attuale in materia di attuazione
- ii) identificazione e chiarimenti sui problemi centrali
- iii) inquadramento della direttiva nell'insieme delle riforme in vista della scadenza del 1998 in conformità della risoluzione del Consiglio del 1993 che «approva l'intenzione della Commissione di preparare anteriormente al 1° gennaio 1996 le modifiche del quadro regolamentare comunitario necessarie per pervenire alla liberalizzazione di tutti i servizi pubblici di telefonia vocale per il 1° gennaio 1998.».

⁽¹⁾ Risoluzione 93/C 231/01 del Consiglio.

⁽²⁾ La presente comunicazione non comprende argomenti correlati in materia di politica europea delle telecomunicazioni quale l'applicazione della fornitura di una rete aperta alle linee affittate. Tali argomenti sono esaminati a fondo in altre recenti comunicazioni. Cfr. Libro verde sulla liberalizzazione delle infrastrutture di telecomunicazione e delle reti televisive via cavo, parte I/II, COM(94) 440; COM(94) 682 e comunicazione sulla situazione attuale e sulla politica futura in materia di libero accesso alle reti e servizi di telecomunicazione (ONP-fornitura di una rete aperta), COM(94) 513.

⁽³⁾ E' opportuno rilevare che la presente comunicazione non sostituisce in alcun modo le procedure formali previste ai sensi del trattato per garantire la piena attuazione del diritto comunitario.

Il contesto

La direttiva sui servizi prevedeva quattro date entro le quali era necessario attuare le disposizioni specifiche:

- 31 dicembre 1990 per l'apertura alla concorrenza dei servizi di telecomunicazioni diversi dalla telefonia vocale e dalla semplice rivendita di capacità;
- 1° luglio 1991 per la creazione di un ente indipendente responsabile del rilascio delle autorizzazioni e della vigilanza delle condizioni di utilizzazione;
- 30 giugno 1992 per la comunicazione di tutte le procedure di autorizzazione o di dichiarazione per la fornitura al pubblico di servizi di trasmissione dati a commutazione di pacchetto o di circuito;
- 31 dicembre 1992 per l'apertura alla concorrenza della semplice rivendita di capacità ⁽⁴⁾.

La risoluzione A3-0113/93 del Parlamento del 20 aprile 1993 invitava la Commissione a preparare la liberalizzazione della telefonia vocale intracomunitaria e della telefonia vocale «domestica» a prendere al più presto le misure necessarie al pieno sfruttamento del potenziale delle infrastrutture esistenti di reti via cavo per i servizi di telecomunicazioni, abolendo senza indugio le restrizioni esistenti all'uso delle reti via cavo per servizi non riservati, nonché a trovare misure intese ad ottenere uno sfruttamento ottimale delle reti di telecomunicazioni transfrontaliere di imprese ferroviarie e dei produttori di energia elettrica ⁽⁵⁾.

La risoluzione 93/C 213/01 del Consiglio stabiliva un calendario per lo sviluppo delle telecomunicazioni e confermava la data del

- 1° gennaio 1998 per la liberalizzazione dei servizi di telefonia vocale al pubblico ⁽⁶⁾.

⁽⁴⁾ La direttiva prevedeva anche la possibilità di concedere una proroga, fino al 1° gennaio 1996, del termine previsto per la semplice rivendita di capacità in quegli Stati membri in cui la rete per la fornitura di servizi a commutazione di pacchetto o di circuito non fosse ancora sufficientemente sviluppata.

⁽⁵⁾ GU n. C 150 del 31. 5. 1993, pag. 42.

⁽⁶⁾ Alcuni Stati membri dotati di reti scarsamente sviluppate (e precisamente Spagna, Irlanda, Grecia e Portogallo) possono beneficiare di un periodo di transizione massimo di 5 anni. Anche per le reti di dimensioni molto ridotte (Lussemburgo) può essere concesso, se giustificato, un periodo di transizione massimo di due anni.

Il 17 novembre 1994 il Consiglio adottava un'altra risoluzione a conferma della data del

— 1° gennaio 1998 anche per la liberalizzazione delle infrastrutture di telecomunicazione (?).

In base al piano d'azione della Commissione del 19 luglio 1994 pubblicato con il titolo «La via europea verso la società dell'informazione: piano d'azione»⁽⁸⁾, l'Unione europea è ora impegnata a fondo nella politica di attuazione della società dell'informazione. Le risoluzioni menzionate, le conclusioni del Consiglio europeo di Corfù⁽⁹⁾ nonché la comunicazione della Commissione sulla consultazione riguardante il Libro verde relativo alle comunicazioni mobili e personali⁽¹⁰⁾ e i risultati della consultazione in corso sul Libro verde in materia di infrastrutture (parte I/II)⁽¹¹⁾ stabiliranno un quadro generale per effettuare ulteriori modifiche alla direttiva sui servizi fino alla completa liberalizzazione del settore delle telecomunicazioni. In tale contesto l'esame in corso sulla situazione esistente negli Stati membri sarà sempre più importante col passare degli anni fino alla scadenza stabilita.

II. SITUAZIONE ESISTENTE IN MATERIA DI ATTUAZIONE

a) Generalità

Gli Stati membri sono stati invitati ad attuare le disposizioni della direttiva e a comunicare alla Commissione le relative misure adottate entro il 31 dicembre 1990, il 1° luglio 1991 e il 31 dicembre 1992⁽¹²⁾. Tutti gli Stati membri, ad eccezione di due, hanno rispettato gli obblighi di notifica⁽¹³⁾. Al fine di valutare l'effettiva attuazione della direttiva 90/388/CEE nei vari Stati membri

(?) Con le deroghe di cui sopra, cfr. risoluzione del Consiglio del 22 dicembre 1994 su principi e calendario della liberalizzazione delle infrastrutture di telecomunicazione (94/C 379/03), GU n. C 379 del 31. 12. 1994, pag. 4.

(8) COM(94) 347.

(9) Conclusioni del Consiglio europeo di Corfù, 24-25 giugno 1994.

(10) Verso il contesto delle comunicazioni personali: Libro verde relativo ad un comune orientamento nel settore delle comunicazioni mobili e personali nell'Unione europea, COM(94) 145 def.

(11) Op. cit.

(12) Come indicato, le deroghe alla scadenza del 31. 12. 1990 si riferiscono a a) specifiche relative alla semplice rivendita di servizi di trasmissione dati, 31. 12. 1992, e b) creazione di un ente normativo indipendente, 1. 7. 1991.

(13) L'Italia (le disposizioni inserite nella legge comunitaria 1994 sono incomplete) e la Grecia (non sono ancora state notificate le misure necessarie per rendere operativo l'ente normativo indipendente) fanno eccezione.

è stato redatto un elenco volto ad identificare gli elementi costitutivi essenziali. Sebbene non si tratti di un elenco completo, i progressi conseguiti nell'effettiva attuazione della direttiva possono essere valutati nei confronti dei seguenti argomenti⁽¹⁴⁾:

— Definizione di «telefonia vocale» per la quale possono essere mantenuti gli attuali diritti esclusivi e speciali in base alle disposizioni della direttiva⁽¹⁵⁾.

— Mantenimento di altri diritti esclusivi;

accesso da parte dei fornitori di servizi a trasmissione/instradamento su rete telefonica pubblica commutata e linee affittate;

condizioni imposte con procedura di autorizzazione o di dichiarazione in vigore;

trasparenza e apertura della procedura di concessione dell'autorizzazione.

— Condizioni per la semplice rivendita di capacità di circuiti affittati per la comunicazione dati; notifica (entro la scadenza) di qualsiasi regime speciale di autorizzazione relativo a tale rivendita;

motivazione di qualsiasi regime speciale⁽¹⁶⁾.

— Condizioni di libero accesso alle reti pubbliche (formali ed effettive);

disponibilità di linee affittate entro un limite di tempo ragionevole;

motivazione per (eventuali) restrizioni all'impiego delle linee affittate.

— Motivazione per eventuali restrizioni al trattamento dei dati (prima o dopo la trasmissione su reti pubbliche)⁽¹⁷⁾;

Garanzia da parte degli Stati membri di non discriminazione nelle condizioni d'impiego nelle tariffe tra fornitori di servizi (inclusi gli OT).

— Separazione ed indipendenza di un ente normativo efficace e destinato ad essere operativo;

(14) Per gli argomenti elencati cfr. in particolare gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 della direttiva.

(15) Fatte salve le scadenze stabilite dalla risoluzione del Consiglio del 22 luglio 1993.

(16) Ossia in base alle disposizioni di cui agli articoli 2 e 3.

(17) E' indispensabile dimostrarne la necessità per esigenze fondamentali o per ragioni di politica generale.

Inserimento nei suoi compiti di attività quali il rilascio di concessioni, la vigilanza sulle condizioni d'impiego e il controllo delle omologazioni e delle specifiche obbligatorie nonché l'assegnazione delle frequenze.

Sulla base di detti punti la Commissione ha potuto accertare che la portata raggiunta dall'effettiva attuazione della direttiva ⁽¹⁸⁾ in tutta l'Unione europea presenta ancora notevoli variazioni tra i diversi Stati membri. Numerosi Stati membri devono prendere ulteriori misure prima che la Commissione possa considerare correttamente attuata la direttiva ⁽¹⁹⁾.

b) Procedure formali

Per quanto possibile la Commissione ha cercato di esaminare i restanti problemi di attuazione attraverso contratti bilaterali e negoziati con gli Stati membri interessati. Tale azione è risultata particolarmente efficace (per entrambe le parti) nei casi in cui le informazioni richieste sono pervenute prontamente e in forma trasparente ed è emersa la volontà di trovare al più presto una soluzione realizzabile.

Quando i problemi di attuazione non possono essere risolti mediante trattative informali entro un periodo di tempo ragionevole, la Commissione è obbligata ad avviare la procedura formale di mancata attuazione di una direttiva secondo quanto previsto dall'articolo 169 del trattato ⁽²⁰⁾.

Attualmente sono in corso alcune procedure formali: due riguardano la mancata notifica da parte degli Stati membri interessati di tutta la normativa richiesta per il recepimento a livello nazionale ⁽²¹⁾; altre due si riferiscono ad una non corretta applicazione della direttiva negli Stati membri ⁽²²⁾.

⁽¹⁸⁾ La notifica ufficiale non significa necessariamente un'effettiva attuazione.

⁽¹⁹⁾ Il capitolo III della presente comunicazione esamina l'argomento nei particolari. I commenti sui progressi dei singoli Stati membri sono contenuti nell'allegato.

⁽²⁰⁾ L'articolo 169 del trattato CE riguarda la mancata osservanza di un obbligo incombente ad uno Stato membro in virtù delle norme del Trattato, compresa l'attuazione delle direttive.

A norma dell'articolo 169 del trattato la procedura è la seguente:

- i) la Commissione stabilisce i punti rilevanti mediante lettera di «comunicazione formale» e invita lo Stato membro interessato a presentare le sue osservazioni;
- ii) se lo Stato membro non pone fine all'infrazione la Commissione emette un parere motivato (non vincolante) nel quale spiega il proprio punto di vista e invita lo Stato membro a prendere misure adeguate entro un periodo di tempo stabilito;
- iii) qualora lo Stato membro non si conformi a tale parere nel termine fissato la Commissione può adire la Corte di giustizia.

⁽²¹⁾ Italia e Grecia.

⁽²²⁾ Germania e Spagna.

c) Estensione allo Spazio economico europeo ed ai paesi dell'Europa centro-orientale

In conformità dell'accordo SEE la direttiva sui servizi (comprese le modifiche) viene applicata anche agli Stati membri del SEE a partire dal 1° luglio 1994 ⁽²³⁾.

Poiché la direttiva sui servizi specifica soltanto l'applicazione dell'articolo 90 in combinato disposto con gli articoli 59 e 86 del trattato e poiché gli accordi europei e gli accordi interinali che l'Unione ha firmato con sei paesi dell'Europa centro-orientale contengono disposizioni analoghe, i principi generali della direttiva (e le sue eventuali modifiche) sono pertinenti anche per tali paesi.

III. PROBLEMI SPECIFICI DI ATTUAZIONE

In fase di attuazione della direttiva sono emersi cinque argomenti principali che richiedono un'attenzione specifica:

- a) Problemi generali relativi ai servizi di telefonia vocale
- b) Attuazione del monopolio in materia di telefonia vocale
- c) Reti private di società e gruppi chiusi di utenti
- d) Servizi di trasmissione dati per il pubblico
- e) Separazione tra funzione operativa e normativa

a) Problemi generali relativi ai servizi di telefonia vocale

Sebbene la direttiva definisca nei particolari il concetto di «telefonia vocale» ⁽²⁴⁾, sono sorti vari problemi ⁽²⁵⁾ in merito all'interpretazione del concetto di «telefonia

⁽²³⁾ Ai sensi dell'allegato dell'accordo in materia di concorrenza (XIV), le direttive nel campo delle telecomunicazioni a norma dell'articolo 90, par. 3 ossia la direttiva sui servizi e la direttiva su terminali (88/301/CEE) sono di applicazione negli Stati membri del SEE a partire dal 1° luglio 1994 come pure tutte le successive direttive di modifica, come la direttiva 94/46/CE per quanto riguarda le comunicazioni via satellite.

⁽²⁴⁾ Ai sensi dell'articolo 1 della direttiva si intende per «servizio di telefonia vocale», la fornitura al pubblico del trasporto diretto e della commutazione della voce in tempo reale in partenza e a destinazione dei punti terminali della rete pubblica commutata, che consente ad ogni utente di utilizzare l'attrezzatura collegata al suo punto terminale di tale rete per comunicare con un altro punto terminale.

⁽²⁵⁾ Si veda altresì la sentenza della Corte di giustizia, Racc. 1992, pag. I-5833, che ha guidato la Commissione nell'elaborare una definizione dei diritti esclusivi e speciali (cfr. infra).

vocale» nei singoli Stati membri e di conseguenza in merito alla portata dell'azione in base alla quale i diritti speciali o esclusivi⁽²⁶⁾ sui servizi di telefonia vocale dovevano essere aboliti⁽²⁷⁾.

Ai sensi della direttiva sui servizi, gli Stati membri provvedono all'abolizione dei diritti esclusivi e speciali per la fornitura di servizi di telecomunicazioni diversi dai servizi di telefonia vocale. Nei singoli casi occorre esaminare, in base ai criteri esposti più avanti, se un determinato servizio rientri nell'ambito della telefonia vocale. Al fine di consentire alle autorità nazionali competenti in materia di normativa di valutare il servizio previsto, i prestatori dei servizi possono essere invitati a fornire tutte le informazioni necessarie⁽²⁸⁾.

Un'impostazione normativa volta ad identificare solo una serie ristretta di servizi ammissibili e non riservati non risulta conforme alle disposizioni della direttiva.

Un servizio di telefonia vocale può essere riservato in termini di diritto interno soltanto se comprende tutti gli elementi della definizione comunitaria di telefonia vocale vale a dire deve essere fornito su base commerciale al pubblico ai fini del trasporto diretto e della commutazione della voce in tempo reale tra punti terminali della rete pubblica commutata.

⁽²⁶⁾ Ai sensi dell'art. 2 della direttiva 94/46/CE (cfr. capitolo IV) si intende per: «diritti esclusivi», i diritti concessi da uno Stato membro ad un'impresa, mediante ogni atto legislativo, regolamentare o amministrativo che le riservi la facoltà di fornire un servizio di telecomunicazioni o di effettuare un'attività all'interno di una determinata area geografica; «diritti speciali», i diritti concessi da uno Stato membro a un numero limitato di imprese, mediante ogni atto legislativo, regolamentare o amministrativo che, all'interno di una determinata area geografica,

- limita a due o più, il numero di dette imprese, autorizzate a fornire un servizio o ad effettuare un'attività, non conformandosi a criteri di obiettività, proporzionalità e non discriminazione, o
- designa, non conformandosi a tali criteri, numerose imprese in concorrenza, autorizzandole a fornire un servizio o ad effettuare un'attività, o
- conferisce a ciascuna impresa, non conformandosi a criteri, vantaggi legali o regolamentari che influiscono sostanzialmente sulla capacità di qualsiasi altra impresa di fornire lo stesso servizio di telecomunicazioni o di effettuare la stessa attività nella stessa area geografica in condizioni sostanzialmente equivalenti.

⁽²⁷⁾ Ai sensi dell'art. 2 della direttiva «gli Stati Membri provvedono all'abolizione dei diritti esclusivi o speciali per la fornitura di servizi di telecomunicazioni diversi dai servizi di telefonia vocale . . .»

⁽²⁸⁾ Ciò riguarda in particolare la fornitura di servizi di telefonia vocale a gruppi chiusi di utenti su reti di linee affittate collegate a vari estremi della rete pubblica commutata. In questo caso alcune autorità nazionali chiedono informazioni particolareggiate sui clienti interessati, sui progetti pubblicitari, sulle tariffe previste . . ., per valutare la natura del servizio in questione.

E' opportuno esaminare il significato di ogni elemento citato:

«Commerciale»

Si intende pertanto che deve essere autorizzata la semplice fornitura tecnica, non commerciale, di un allacciamento telefonico tra due utenti. La parola «commerciale» deve essere intesa nel significato comune del termine, vale a dire di prestazione fornita contro pagamento e volta ad ottenere un profitto (o almeno a coprire tutti i costi variabili ed a dare un contributo ai costi fissi esistenti). Quando, per esempio, viene messa a disposizione una linea affittata sulla base di una ripartizione dei costi tra uno o più utenti, ciò viene considerato come attività commerciale soltanto se la capacità addizionale è stata affittata specificamente per consentirne la rivendita.

Ciò significa anche che le imprese sono libere di mettere in comune le risorse, ossia di affittare linee dedicate e di beneficiare di tariffe forfettarie. È possibile in tal modo ottenere un uso più efficace della rete telefonica e favorire, in particolare, le piccole e medie imprese (PMI)⁽²⁹⁾

«al pubblico»

Il termine «al pubblico» non è definito nella direttiva e deve essere inteso nel suo significato comune: un servizio al pubblico è un servizio messo a disposizione di tutto il pubblico sulla stessa base.

Esempi specifici di servizi che non devono essere considerati «per il pubblico» e quindi non devono beneficiare di diritti speciali o esclusivi sono quelli forniti su reti private di società e/o a gruppi chiusi di utenti. Le reti private di società e i gruppi chiusi di utenti comprendono numerosi servizi di telecomunicazioni, per esempio servizi di telefonia vocale e di trasmissione dati. Ai fini della direttiva sui servizi, è essenziale specificare che essi non rientrano nel campo di applicazione dei servizi di telefonia vocale che gli Stati membri possono riservare ai propri organismi delle telecomunicazioni.

I problemi specifici connessi con la liberalizzazione di detti servizi vengono discussi in seguito in maniera più approfondita (IIIc).

⁽²⁹⁾ Per le PMI esisteva in precedenza uno svantaggio in quanto dette imprese non utilizzavano di norma il servizio telefonico commutato con una frequenza sufficiente da rendere conveniente il pagamento delle (elevate) tariffe forfettarie. Di conseguenza le linee affittate erano in pratica riservate alle società di più ampie dimensioni.

«in partenza e a destinazione dei punti terminali della rete pubblica commutata»

«In partenza e a destinazione dei punti terminali della rete pubblica commutata» significa che, per poter essere riservati, i servizi di telefonia vocale devono essere offerti non soltanto su base commerciale e al pubblico ma nel contempo devono collegare anche due punti terminali della rete commutata⁽³⁰⁾. Fintanto che ogni cliente del prestatore del servizio è collegato attraverso una linea affittata dedicata, è possibile offrire solo un servizio su base commerciale che termina sulla rete pubblica⁽³¹⁾. Anche in questo caso si è inteso attenuare le restrizioni tecniche sull'uso delle linee affittate. In tal modo le linee possono essere utilizzate per la telefonia vocale offerta a utenti diversi di gruppi chiusi di utenti purché non esista un'offerta commerciale di «semplice rivendita» del servizio telefonico commutato⁽³²⁾. Per contro la «semplice rivendita» può essere legittima quando il servizio non è offerto al pubblico, per esempio quando il servizio è fornito ad un gruppo chiuso di utenti⁽³³⁾.

«trasporto diretto e commutazione della voce in tempo reale»

Questa parte della definizione esclude che vengano riservate applicazioni quali la posta elettronica vocale o i servizi di memorizzazione e ritrasmissione in tempo differito (store and forward). Altri esempi di servizi vocali liberalizzati sono forniti dall'instradamento a costi minimi da parte di un fornitore di servizi sulla rete pubblica commutata o dalla telefonia mediante carta di credito che consiste nel dare accesso al servizio di telefonia vocale di un OT nel quadro di un servizio di transazione finanziaria, in quanto non si tratta di un «trasporto diretto».

Poiché i servizi vocali riservati rappresentano una deroga alle regole generali in materia di concorrenza, essi de-

⁽³⁰⁾ La rete pubblica commutata non è formalmente definita nella direttiva. Deve essere intesa nel suo significato corrente vale a dire la rete telefonica pubblica commutata (PSTN) che rappresenta l'insieme dei sistemi di commutazione e di trasmissione usati dagli organismi delle telecomunicazioni per fornire il normale servizio telefonico.

⁽³¹⁾ Ossia fintanto che essi sono collegati attraverso una linea affittata dedicata i clienti di un servizio vocale liberalizzato non devono necessariamente dimostrare un rapporto di natura giuridica o economica preesistente con il destinatario delle chiamate. Questo viene spesso definito servizio «dial-out» (di chiamata uscente) o servizio «one ended» (verso un solo estremo).

⁽³²⁾ «La semplice rivendita» si riferisce al caso in cui la chiamata proviene e termina sulla rete pubblica commutata. In questo senso essa è offerta al pubblico in generale, in quanto la chiamata locale può provenire da qualsiasi utente della rete pubblica commutata ed inoltre l'utente in questione non è collegato dal fornitore del servizio attraverso una linea affittata dedicata.

⁽³³⁾ Questo servizio può comprendere infatti alcuni elementi che richiedono una diversione, come le attività di telelavoro, il dirottamento delle chiamate al di fuori delle ore lavorative, il radioavviso, i servizi Centrex o nel caso in cui le piccole imprese, il cui volume delle chiamate non giustifica l'impiego di linee affittate, devono comunicare tra di loro.

vono essere interpretati in senso stretto. Qualora vengano introdotti nuovi servizi e nuovi aspetti nella telefonia locale per far fronte ad una domanda non soddisfatta dal servizio telefonico esistente, essi non dovrebbero essere automaticamente classificati come riservati. Qualora venissero definiti riservati, l'onere della prova dovrebbe essere come sempre a carico dello Stato membro onde poter giustificare tale restrizione⁽³⁴⁾.

I servizi mediante carta di chiamata offrono un esempio specifico di servizi che, dal punto di vista dell'utente, possono essere considerati diversi dal servizio riservato di telefonia vocale. Non rientrano nel campo di applicazione della definizione in quanto il servizio mediante carta di chiamata fa fronte ad importanti esigenze che non sono soddisfatte dalla (normale) telefonia vocale, per esempio sulla base di caratteristiche complementari come il pagamento attraverso carta di credito o di addebito, l'instradamento a costi minimi, la selezione accelerata a destinazione ecc. Quando queste caratteristiche addizionali, e non l'esistenza di eventuali tariffe inferiori, risultano decisive al fine di indurre gli utenti ad utilizzare il servizio mediante carta di chiamata al posto della telefonia vocale, il servizio deve essere considerato liberalizzato.

Il fatto che stia emergendo un mercato dei servizi mediante carta di chiamata malgrado l'applicazione, nella maggior parte dei casi, di tariffe più elevate rispetto a quelle della telefonia vocale⁽³⁵⁾, costituisce la prova dell'esistenza di un mercato separato da quello della telefonia vocale. I fornitori di servizi mediante carta di chiamata hanno sviluppato questo nuovo mercato adattando i servizi alle esigenze degli utenti e provvedendo di conseguenza alla loro fatturazione. Tale evoluzione crea nuove opportunità per gli utenti nell'Unione europea e non dovrebbe essere ritardata da restrizioni volte a preservare il mercato tradizionale della telefonia vocale.

Il divieto di instradamento del traffico su linee affittate per la fornitura di servizi mediante carta di chiamata porrebbe i prestatori di detti servizi in una posizione di svantaggio concorrenziale in questo mercato rispetto ai prestatori degli stessi servizi che dispongono di impianti propri. In assenza di una infrastruttura di instradamento essi sono esclusivamente rivenditori di telefonia vocale e non hanno alcun controllo sui costi principali. Potrebbero pertanto ben difficilmente entrare in concorrenza

⁽³⁴⁾ Per consentire alle autorità nazionali competenti in materia di normativa di valutare il servizio previsto, i richiedenti possono essere invitati a fornire tutte le informazioni necessarie, compresi i progetti pubblicitari e gli elenchi delle tariffe previste qualora esistano.

⁽³⁵⁾ «Contrariamente ad un'opinione diffusa il risparmio dei costi non è il principale elemento motore (per lo sviluppo dei servizi mediante carta di chiamata). Infatti il raffronto delle tariffe tra servizio con carta di chiamata e servizio di teleselezione internazionale per comunicazioni provenienti dalla CE rivela che la praticità è il principale fattore trainante per un servizio rivolto essenzialmente all'utenza affari». Cfr: Nuove forme di concorrenza nei servizi di telefonia vocale nella Comunità europea, decisioni strategiche BIS, ottobre 1993, studio svolto per la Commissione europea.

Le caratteristiche complementari, quali la fatturazione e la praticità d'impiego (non è necessaria la moneta locale, l'operatore parla la stessa lingua) sembrano essere il principale fattore trainante per questo servizio.

con gli organismi delle telecomunicazioni (OT). Gli OT dispongono di un ulteriore vantaggio in quanto possono offrire alla propria clientela i servizi di telefonia vocale ed i servizi mediante carta di chiamata e possono inoltre potenziare quest'ultimo servizio avvalendosi dei dati relativi ai propri utenti ad alta intensità di traffico.

In tale contesto si può verificare l'eventualità che gli OT nazionali in grado di offrire servizi mediante carta di credito limitino la loro offerta ai cittadini dei rispettivi territori nazionali senza invadere i vicini mercati geografici.

Una valutazione caso per caso del servizio previsto mediante carta di chiamata può, tuttavia, risultare necessaria, in particolare per le caratteristiche addizionali offerte, al fine di determinare la natura del servizio e il mercato sul quale sarà offerto. I criteri di valutazione dovrebbero comprendere il grado di intercambiabilità funzionale tra i servizi e le eventuali barriere nei confronti della loro sostituzione. Tale valutazione deve tener conto delle circostanze specifiche dei mercati interessati.

b) Attuazione del monopolio in materia di telefonia vocale in un contesto liberalizzato

Dal momento che alcune categorie di servizi vocali sono state aperte alla concorrenza e che tali categorie possono eventualmente non essere definite in termini strettamente tecnici, alcuni Stati membri temono che i fornitori di servizi possano offrire in pratica servizi di «telefonia vocale» facendo quindi una manovra di aggiramento del monopolio. In realtà l'esperienza ha dimostrato l'infondatezza di tali paure. Il motivo principale è che una manovra di aggiramento «non ufficiale» non può avvenire su basi estese senza essere rilevata dallo Stato membro interessato. Un servizio offerto al pubblico deve essere «ipso facto» di dominio pubblico.

In particolare, poiché un'offerta commerciale comporta in genere la pubblicizzazione (dei servizi messi a disposizione) o almeno la pubblicazione dei prezzi applicati, la stipulazione di contratti e l'emissione di fatture, con ogni probabilità tale manovra verrebbe subito alla luce. Inoltre qualsiasi abuso volto a consentire un importante dirottamento del traffico su una rete di un concorrente sarebbe individuato in breve tempo dal gestore pubblico che fornisce la capacità di linea del concorrente. L'OT avrebbe ovviamente interesse a portare la situazione all'attenzione dell'autorità nazionale competente in materia di normativa.

Tuttavia nel quadro delle procedure di autorizzazione o dichiarazione, vari Stati membri chiedono ancora al richiedente di fornire una descrizione del servizio previsto. Se le reti sono collegate alla rete telefonica pubblica commutata (PSTN), per esempio nel caso dei servizi di

telefonia vocale forniti su linee affittate, gli Stati membri spesso chiedono la prova delle modalità predisposte per impedire la contemporanea disponibilità di sistemi di chiamate entranti e uscenti. È opportuno rilevare che, a norma dell'articolo 4 della direttiva, non possono essere imposte restrizioni tecniche al fornitore del servizio. È sufficiente che il fornitore del servizio stabilisca chiaramente nei contratti firmati con i propri clienti la portata dei servizi autorizzati.

I nuovi gestori hanno mostrato, di norma, il rispetto del monopolio della telefonia vocale. I fornitori di servizi non vogliono correre il rischio che venga revocata la loro autorizzazione o che l'autorità competente chieda la disattivazione delle loro linee affittate: in tal caso non sarebbero più in grado di rispettare gli obblighi contratti nei confronti dei propri clienti. Molti fornitori di servizi, prima di iniziare la loro attività, hanno quindi esaminato la questione con le autorità nazionali in materia di normativa o con i servizi della Commissione.

c) Reti private di società e gruppi chiusi di utenti

Come indicato, il problema specifico delle reti private di società e/o dei gruppi chiusi di utenti è risultato particolarmente importante tra quelli incontrati nel corso dell'attuazione della direttiva.

L'effettiva liberalizzazione dei servizi di reti private di società e di gruppi chiusi di utenti è indubbiamente essenziale per lo sviluppo delle comunicazioni avanzate per l'utenza affari e pertanto per la competitività dell'industria europea nei confronti delle controparti in Giappone e negli USA. Rappresenta pertanto un obiettivo essenziale della direttiva. Gli aspetti economici della concorrenza e i mercati stessi stanno diventando sempre più globali. Se all'utenza vengono meno i chiari benefici derivanti da costi inferiori nonché da una migliore qualità e da maggiore scelta consentite dalla concorrenza, tale fatto si traduce in ultima analisi in uno svantaggio in termini di concorrenza o, eventualmente, nella ricerca di un contesto meno restrittivo.

In tale ottica, gli obiettivi della direttiva non sono ancora stati conseguiti in un certo numero di Stati membri e questo per due motivi:

- i) l'esistenza di controversie in merito alla definizione di «membro» autorizzato di un gruppo chiuso di utenti che è più ampio rispetto alla rete privata di società. Ciò ha provocato l'assenza di una completa o efficace attuazione della direttiva.
- ii) la presenza di strettoie nella fornitura di capacità ai nuovi prestatori di servizi provocate da restrizioni all'impiego dell'infrastruttura alternativa (il problema sarà esaminato più a fondo nel capitolo V)

La Commissione ha analizzato i casi in cui gli Stati membri hanno emanato disposizioni a norma della direttiva per autorizzare la fornitura di servizi vocali ai gruppi chiusi di utenti. Sono emerse varie definizioni ⁽³⁶⁾. Sulla base dell'esperienza acquisita la Commissione si baserà sulle seguenti definizioni ⁽³⁷⁾:

«reti private di società»

sono di norma le reti create da un unico organismo comprendente diverse entità giuridiche, ad esempio una società e le sue controllate o filiali in altri Stati membri costituite in base al diritto societario nazionale.

«gruppi chiusi di utenti»

sono gli organismi, non necessariamente legati tra di loro da vincoli economici, ma che si possono considerare parte di un gruppo sulla base di un rapporto professionale prolungato nel tempo tra loro o con un organismo del gruppo e le cui esigenze interne di comunicazione derivano dall'interesse comune soggiacente al suddetto rapporto. In genere il legame che unisce i membri del gruppo è un'attività economica comune.

Tra le attività che potrebbero verosimilmente rientrare in questa categoria figurano i trasferimenti di fondi nel settore bancario, i sistemi di prenotazione delle compagnie aeree, gli scambi di informazioni tra università che partecipano ad un progetto di ricerca comune, la riassicurazione nel settore assicurativo, le attività tra biblioteche, i progetti comuni e vari istituti o servizi di organizzazioni intergovernative o internazionali.

I servizi forniti in relazione a tali categorie di reti o entità sono completamente liberalizzati in conformità della definizione di «telefonia vocale» di cui all'articolo 1 della direttiva. Tuttavia alcuni Stati membri hanno autorizzato tali servizi soltanto dopo ulteriori discussioni con la Commissione.

⁽³⁶⁾ Per informazioni dettagliate paese per paese, cfr. allegato.

⁽³⁷⁾ La Commissione ha riconosciuto tali definizioni nel suo «Libro verde sulla liberalizzazione delle infrastrutture di telecomunicazione e delle reti televisive via cavo, prima parte, principi e calendario», COM(94) 440 def, Bruxelles, 25. 10. 1994, pag. 27.

d) Servizi di trasmissione dati per il pubblico ⁽³⁸⁾

L'articolo 10 della direttiva sui servizi dispone che la Commissione valuterà gli effetti delle misure adottate dagli Stati membri in relazione ai semplici servizi di trasmissione dati a commutazione di pacchetto o di circuito, di cui all'articolo 3 della direttiva, nel corso del 1994 onde esaminare l'opportunità di apportare modifiche a tale articolo, segnatamente in considerazione dell'evoluzione tecnologica e dello sviluppo degli scambi nella Comunità.

Nel corso della consultazione relativa al Libro verde del 1987 numerosi Stati membri hanno sottolineato la necessità di un regime speciale per i servizi di base delle reti dati commutate come X.25 ⁽³⁹⁾. Non è stata trovata alcuna giustificazione per il mantenimento dei diritti esclusivi per quanto riguarda la fornitura di tali servizi. La Commissione ha tuttavia riconosciuto che le reti dati commutate all'avanguardia potevano avere un effetto strutturale sugli investimenti e sulla pianificazione regionale e potevano pertanto avvalersi di un regime specifico, stabilito all'articolo 3 della direttiva, in particolare dell'applicazione di capitoli d'onere di servizio pubblico sotto forma di regolamentazioni commerciali sulle condizioni di permanenza, di disponibilità e di qualità del servizio.

Inoltre, data la differenza sostanziale tra le tariffe praticate per l'impiego del servizio di trasmissione dati sulle reti commutate e quelle relative all'uso delle linee affittate al momento dell'adozione della direttiva, l'articolo 3 consentiva il mantenimento fino al 31 dicembre 1992 dei diritti esclusivi per i servizi di trasmissione dati considerati come «semplice rivendita di capacità» ⁽⁴⁰⁾, con eventuali proroghe addizionali fino al 1° gennaio 1996 per quei paesi la cui rete per la fornitura di servizi di trasmissione di dati a commutazione di pacchetto o di circuito non fosse ancora sufficientemente sviluppata ⁽⁴¹⁾. L'obiettivo era quello di consentire il graduale raggiungimento di un equilibrio tra tali tariffe. Due Stati membri ⁽⁴²⁾ hanno chiesto inizialmente una proroga di tale termine ma nessuno dei due ha mantenuto detta richiesta.

⁽³⁸⁾ L'articolo 1 definisce il «servizio di trasmissione di dati a commutazione di pacchetto o di circuito» come «la fornitura al pubblico del trasporto diretto di dati in partenza e a destinazione dei punti terminali della rete pubblica commutata, che consente ad ogni utente di utilizzare l'attrezzatura collegata al suo punto terminale di tale rete per comunicare con un altro punto terminale».

⁽³⁹⁾ X.25 è un protocollo standard per reti a commutazione di pacchetto. Un altro protocollo avanzato per il trasferimento di dati ad alta velocità è il frame-relay.

⁽⁴⁰⁾ La direttiva definisce quest'ultima come «la fornitura al pubblico come servizio distinto del trasporto di dati su circuiti affittati comprendente soltanto la commutazione, il trattamento, l'archiviazione di dati o la conversione di protocollo nella misura necessaria per la trasmissione in tempo reale in partenza e a destinazione della rete pubblica commutata».

⁽⁴¹⁾ Considerando 11 della direttiva.

⁽⁴²⁾ Grecia e Spagna.

Per quanto riguarda il regime speciale solo tre Stati membri ⁽⁴³⁾ hanno notificato alla Commissione progetti di specifiche entro il termine previsto dalla direttiva ossia il 30 giugno 1992. La Commissione ha valutato con gli Stati membri interessati se le specifiche previste erano oggettive, non discriminatorie, trasparenti e adeguate all'obiettivo perseguito. Queste discussioni bilaterali sono risultate molto utili e hanno consentito di ricavare un'esperienza fondamentale in materia di modalità di regolamentazione di un servizio liberalizzato per garantire alcuni obiettivi di servizio pubblico senza limitare la concorrenza. È emerso in particolare che, in considerazione delle diverse posizioni iniziali dei gestori dominanti e dei nuovi concorrenti potenziali, dovrebbe essere dedicata particolare attenzione al fine di evitare di imporre a questi ultimi oneri tali da rappresentare un ostacolo al loro accesso confermando quindi il potere di mercato del gestore dominante. In tali casi gli Stati membri non dovrebbero necessariamente imporre ai nuovi gestori le stesse condizioni applicate al gestore pubblico dominante.

Negli ultimi anni la rapida evoluzione tecnologica e, in particolare, lo sviluppo di ATM ⁽⁴⁴⁾ accanto alla serie tradizionale X.25 ha attenuato le motivazioni tradizionali dell'attuale regime specifico per i servizi base di trasmissione dati. Si può presumere che in un prossimo futuro le reti dorsali pubbliche X.25 continueranno a coesistere con le reti a frame relay e con le nuove dorsali emergenti ATM. Risulterà difficile applicare la stessa normativa specifica per il servizio a tali tecnologie diverse. Tale elemento potrebbe ritardare nuove offerte di reti private virtuali e di servizi a valore aggiunto frenando quindi il progresso tecnico del settore. Inoltre la motivazione alla base degli obblighi di qualità o di copertura diminuisce di pari passo con una maggiore differenziazione dell'offerta. La comparsa di nuovi servizi deve essere caratterizzata da un certo grado di flessibilità difficilmente compatibile con l'esistenza di una normativa.

⁽⁴³⁾ Tre Stati membri (Belgio, Francia e Spagna) hanno adottato condizioni complementari di autorizzazione per la fornitura della semplice rivendita di servizi a commutazione di pacchetto o di circuito. In Spagna, per esempio, esiste una procedura che disciplina il rilascio di concessioni per la fornitura di servizi di trasmissione dati a commutazione di pacchetto o di circuito che non coincide completamente con le considerazioni della Commissione in questo settore. Il campo di applicazione della procedura spagnola è troppo ampio in quanto riguarda i servizi di trasmissione dati tra «punti terminali della rete» e non tra i «punti terminali della rete pubblica commutata».

Anche l'Italia intendeva adottare condizioni complementari ma non è riuscita ad attuare la direttiva in tempi appropriati. Dato che per l'effetto diretto degli articoli 2 e 3 della direttiva la semplice rivendita di capacità è stata liberalizzata in Italia senza ulteriori restrizioni, il governo italiano dovrà fornire appropriate motivazioni per reintrodurre qualsiasi restrizione al riguardo.

⁽⁴⁴⁾ ATM: «Modalità di trasferimento asincrono» comunicazioni avanzate ad alta velocità. Cfr. anche Libro verde sulla liberalizzazione delle infrastrutture di telecomunicazione e delle reti televisive via cavo, op. cit.

Le attuali procedure specifiche in vigore in tre Stati membri hanno un impatto anche sugli scambi tra Stati membri. Il numero limitato di domande di autorizzazione nell'ambito delle procedure esistenti nei tre Stati membri può, in parte, essere spiegato dal fatto che molti fornitori del servizio in questione preferiscono limitare la loro offerta a gruppi chiusi di utenti invece di dover chiedere un'autorizzazione in presenza di tali condizioni.

Sulla base della sua valutazione, poiché la maggior parte degli Stati membri non ha ritenuto necessario adottare procedure specifiche per i servizi di trasmissione dati senza causare rilevanti effetti negativi in relazione agli obiettivi di interesse pubblico perseguiti da dette procedure, la Commissione ritiene che la necessità di applicare specifiche particolari di servizio pubblico per quanto riguarda i servizi di trasmissione dati dovrebbe essere esaminata nell'ambito dell'adeguamento generale del quadro regolamentare delle telecomunicazioni da presentare entro il 1° gennaio 1996 in base alla risoluzione 93/C 213/01 del Consiglio e che dovrebbe altresì essere considerata la possibilità di porre fine alle attuali procedure specifiche per i servizi di trasmissione dati ⁽⁴⁵⁾.

e) Separazione tra funzione operativa e normativa

La separazione tra la funzione normativa del settore delle telecomunicazioni e quella operativa dell'organismo nazionale delle telecomunicazioni è stata indubbiamente la condizione più importante alla base del conseguimento della riforma e della liberalizzazione dei mercati delle telecomunicazioni nell'Unione europea. Indipendentemente dal meccanismo istituzionale, giuridico o strutturale utilizzato per il raggiungimento di tale obiettivo, l'articolo 7 ⁽⁴⁶⁾ della direttiva dispone che gli Stati membri provvedano a separare le funzioni normative e operative nel campo delle telecomunicazioni.

⁽⁴⁵⁾ Tuttavia tali procedure possono risultare necessarie per quanto riguarda la fornitura della telefonia vocale al pubblico dopo la sua liberalizzazione. Cfr. i criteri di autorizzazione proposti per le concessioni in materia di reti per comunicazioni mobili e personali nonché per le reti fisse (Libro verde sulle comunicazioni mobili e personali, Libro verde sulla liberalizzazione delle infrastrutture di telecomunicazione e delle reti televisive via cavo, op. cit.)

⁽⁴⁶⁾ L'articolo 7 invita gli Stati membri a provvedere a che «a decorrere dal 1° luglio 1991, il rilascio delle autorizzazioni di gestione, il controllo delle omologazioni e delle specifiche obbligatorie, l'attribuzione delle frequenze e la vigilanza delle condizioni di utilizzazione siano effettuati da un ente indipendente dagli organismi di telecomunicazioni».

Sebbene esistano ora ufficialmente nella maggior parte degli Stati membri autorità nazionali in materia di regolamentazione, la Commissione ritiene che il grado di separazione tra la funzione normativa e quella operativa non sia sufficientemente chiaro in almeno cinque Stati membri (47).

Il problema dell'indipendenza delle autorità nazionali in materia di regolamentazione è stato sollevato in numerosi rinvii giudiziari dinanzi alla Corte di giustizia in relazione all'articolo 6 della direttiva 88/301/CEE (la «direttiva sui terminali»), che disponeva che gli Stati membri provvedessero affinché a decorrere dal 1° luglio 1989 la formulazione delle specifiche tecniche nonché il controllo dell'omologazione fossero svolti da un ente indipendente dalle imprese pubbliche o private impegnate nella commercializzazione degli apparati di telecomunicazioni. Nelle sentenze del 27 ottobre 1993 (48) la Corte ha ritenuto che tale disposizione fosse stata violata in Francia in quanto all'epoca diverse divisioni dipendenti dallo stesso ministero erano responsabili dello sfruttamento commerciale della rete pubblica, della formulazione delle specifiche tecniche, del controllo in materia di conformità nonché dell'omologazione degli apparecchi terminali.

Poiché l'articolo 7 della direttiva sui servizi rspecchia in ampia misura la formulazione dell'articolo 6 della direttiva sui terminali, l'attuazione da parte degli Stati membri di detto articolo deve essere esaminata alla luce della sentenza pronunciata. Una separazione di natura puramente giuridica o amministrativa tra le due funzioni — come quella tra due servizi di un ministero — sarebbe sufficiente a soddisfare il disposto dell'articolo 7 soltanto alle seguenti condizioni:

— deve essere dimostrata l'esistenza di una separazione «effettiva»

(47) Per esempio, nei Paesi Bassi la normativa viene elaborata dal ministero dei trasporti e dei lavori pubblici attraverso la direzione generale delle Poste e telecomunicazioni. Tuttavia il ministero è anche l'azionista di maggioranza di KPN che detiene ancora il diritto esclusivo di installare, provvedere alla manutenzione e gestire l'infrastruttura delle telecomunicazioni e fornisce inoltre i servizi obbligatori ad ogni richiedente.

Alcuni dubbi sono stati inoltre sollevati in merito all'esistenza o meno di una netta separazione dei poteri tra ente normativo e gestore in Belgio, in Spagna e in Grecia. Il governo belga ha tuttavia precisato la propria intenzione di rispettare la completa autonomia del gestore pubblico Belgacom nel settore dei servizi non riservati in risposta alle preoccupazioni espresse dalla Commissione. In Spagna il direttore generale delle telecomunicazioni (responsabile della normativa) è anche il delegato governativo nel Consiglio di amministrazione di Telefónica sebbene, sotto il profilo giuridico, il delegato possa provenire anche da un altro ministero. In Grecia, anche se formalmente si sono separate le funzioni, il continuo scambio di personale tra ente operativo e ente normativo rende in pratica poco chiara la separazione tra i due enti.

(48) Cause Decoster e altri (C-69/91) e Taillandier (C-46/90).

- in particolare, deve esistere un'indipendenza finanziaria delle singole entità
- qualsiasi trasferimento di personale dall'ente normativo all'ente operativo deve essere soggetto a vigilanza speciale.

Le forme di separazione strutturale che offrono una garanzia ragionevole di mantenimento di tali condizioni comprendono:

- i) la concessione delle funzioni di regolamentazione ad una divisione del ministero competente quando l'impresa responsabile delle telecomunicazioni è controllata da azionisti privati o
- ii) la concessione delle funzioni in materia di regolamentazione ad un ente indipendente dal ministero responsabile (fatto salvo il controllo dei conti e della legalità delle decisioni) quando quest'ultimo risulta essere anche l'azionista unico o di maggioranza del gestore, o qualora sussista una rilevante partecipazione statale nell'ente operativo.

Unitamente alle garanzie di natura giuridica e alle norme generali implicite nella direttiva, la sua essenza e la prassi effettivamente seguita sono una prova importante di compatibilità con l'articolo 7. Le modalità applicate per l'effettivo conseguimento della «indipendenza» a livello istituzionale varieranno pertanto, in una certa misura, in funzione della tradizione giuridica e dell'esperienza di ogni Stato membro.

IV. INSERIMENTO DELLE RETI E DEI SERVIZI VIA SATELLITE (DIRETTIVA 94/46/CE)

Il 13 ottobre 1994 la Commissione ha adottato la direttiva 94/46/CE. Detta direttiva estende il campo di applicazione della direttiva sui terminali (49) per inserire le apparecchiature delle stazioni terrestri per i collegamenti via satellite nonché quello della direttiva sui servizi per includere i servizi di comunicazione via satellite (50).

(49) Direttiva della Commissione del 16 maggio 1988 relativa alla concorrenza sui mercati dei terminali di telecomunicazioni (88/301/CEE, GU n. L 131 del 27. 5. 1988, pag. 73).

(50) La direttiva 94/46/CE rappresenta il provvedimento principale per l'attuazione degli obiettivi di liberalizzazione del settore delle comunicazioni via satellite stabiliti dalla risoluzione 92/C 8/01 del Consiglio (basata sul Libro verde nel campo delle comunicazioni via satellite, COM(90) 490).

Altri provvedimenti in questo settore sono costituiti dalla direttiva 93/97/CEE del Consiglio del 29 ottobre 1993 relativa al reciproco riconoscimento dell'omologazione per i terminali di comunicazione via satellite e della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ad una politica sul riconoscimento reciproco delle licenze e di altre autorizzazioni nazionali per la fornitura di servizi di rete via satellite e/o di comunicazione via satellite COM(93) 652 del 4. 1. 1994.

a) L'importanza della direttiva di modifica

L'obiettivo della politica dell'Unione nel campo delle comunicazioni via satellite, condiviso dal Consiglio e dalla Commissione, consiste nel favorire senza indugio un maggiore ricorso alle comunicazioni via satellite nell'Unione europea. Tale fattore risulta particolarmente importante in considerazione del divario sempre più ampio causato dal ritardato sviluppo delle comunicazioni via satellite per l'utenza affari nell'Unione europea rispetto ai servizi messi a disposizione dei suoi principali concorrenti.

La direttiva prevede l'abolizione di tutti i diritti esclusivi concessi per la fornitura di servizi di comunicazione via satellite e l'abolizione di tutti i diritti speciali⁽⁵¹⁾ per la fornitura di qualsiasi servizio di telecomunicazione compreso nella direttiva.

b) Telefonia vocale

La direttiva modificata non riguarda le restrizioni relative all'offerta di telefonia vocale al pubblico attraverso la rete di comunicazioni via satellite. Tuttavia tale elemento non deve comportare restrizioni tecniche. Il considerando 16 dispone che «nel caso del trasporto diretto e della commutazione della voce su una rete di stazioni terrestri per collegamenti via satellite, tale fornitura al pubblico in generale può avvenire unicamente quando tale rete sia allacciata alla rete pubblica commutata»: ciò rappresenta esclusivamente un orientamento in relazione a quanto avviene di norma e non deve essere interpretato come una disposizione atta a consentire restrizioni tecniche a tutela del monopolio della telefonia vocale. L'onere della prova che il nuovo servizio rappresenta effettivamente un servizio di «telefonia vocale» è a carico dell'ente normativo.

Infatti per la fornitura di servizi vocali ai gruppi chiusi di utenti sarà spesso necessario ricorrere a tali collegamenti con la rete pubblica commutata, in quanto alcuni aderenti a detti gruppi non saranno allacciati alla rete attraverso stazioni di comunicazione via satellite⁽⁵²⁾.

⁽⁵¹⁾ I diritti speciali sono definiti nella direttiva come i «diritti che limitano, a due o più, il numero di imprese autorizzate a fornire servizi di telecomunicazioni non conformandosi a criteri di obiettività, proporzionalità e non discriminazione, o che designano, non conformandosi a tali criteri, numerose imprese concorrenti per la fornitura di detti servizi».

⁽⁵²⁾ In base alla descrizione fornita, i gruppi chiusi di utenti non sono infatti definiti sotto il profilo tecnico, dalla rete alla quale sono collegati gli appartenenti a tali gruppi e che non dovrebbe essere accessibile a terzi, bensì sotto il profilo sociologico da un rapporto economico o professionale esistente tra gli appartenenti stessi.

c) Servizi di radiodiffusione

Anche la situazione dei servizi di radiodiffusione non viene modificata dalla direttiva 94/46/CE. E' necessario tuttavia distinguere tra il contenuto e la fornitura tecnica dei servizi di radiodiffusione. Come indicato al considerando 17, la fornitura di servizi attraverso una rete per collegamenti via satellite per la diffusione di programmi radio-televisivi rappresenta un servizio di telecomunicazioni e non esiste pertanto alcun motivo di considerarla in modo diverso da altri servizi di telecomunicazioni. La direttiva fa quindi una distinzione tra:

- i servizi forniti dalla società d'esercizio (trasmissione, commutazione e altre funzioni), necessari per il convogliamento dei segnali, che sono servizi di telecomunicazioni liberalizzati a norma della direttiva e
- le attività degli enti che controllano i contenuti dei messaggi da diffondere che sono attività di radiodiffusione e non rientrano pertanto nel disposto della direttiva in questione.

I servizi di radiodiffusione via satellite che devono ora essere liberalizzati a norma della direttiva comprendono quindi i servizi forniti sulle linee di trasporto del gestore delle telecomunicazioni da studi televisivi/avvenimenti a stazioni di collegamento ascendente nonché i servizi di collegamento ascendente per la radiodiffusione via satellite da punto a punto, da punto a multipunto, direttamente a casa (DHT) e i servizi a head-ends (terminali di rete) via cavo.

d) Accesso al segmento spaziale

La direttiva chiede agli Stati membri di abolire sul loro territorio tutte le limitazioni relative all'offerta di capacità del segmento spaziale.

Ciò significa che gli Stati membri devono ora provvedere affinché:

- sia abolito ogni divieto o restrizione legale all'offerta di capacità del segmento spaziale a tutti i gestori autorizzati di una rete di stazioni terrestri per collegamenti via satellite,
- nel loro territorio, tutti i fornitori del segmento spaziale siano autorizzati ad accertare che la rete di stazioni terrestri per i collegamenti via satellite da utilizzare in collegamento con il segmento spaziale del fornitore in questione sia conforme alle condizioni pubblicate per accedere alla sua capacità di segmento spaziale.

Nella sua comunicazione del 10 giugno 1994 sulle comunicazioni via satellite concernente la fornitura della capacità del segmento spaziale e relativo accesso⁽³³⁾, la Commissione ha annunciato l'intenzione di avvalersi delle regole di concorrenza per eliminare tutte le restrizioni nazionali in materia di accesso al segmento spaziale esistente all'interno dell'Unione europea. Le procedure esplorative di cui all'articolo 3 della direttiva saranno attuate in particolare per la raccolta delle informazioni necessarie per il conseguimento di tale obiettivo.

e) Organizzazioni internazionali di satelliti

I nuovi obblighi relativi al segmento spaziale non influenzano direttamente sulla posizione degli organismi delle telecomunicazioni in qualità di firmatari di convenzioni internazionali. Tuttavia gli Stati membri sono obbligati a garantire che non esistano nella legislazione nazionale disposizioni restrittive aventi per effetto di impedire l'offerta di capacità del segmento speciale nel loro territorio da parte di un altro firmatario della convenzione in questione o di sistemi indipendenti. Analogamente gli Stati membri sono tenuti a garantire che non esistano restrizioni legali o di altra natura volte ad impedire il libero accesso ad un altro Stato membro per capacità del segmento spaziale già affittate da un gestore autorizzato in un determinato Stato membro. Tali restrizioni comprendono le misure atte ad impedire alle parti diverse dai firmatari negli Stati membri interessati di verificare le specifiche tecniche e operative delle stazioni terrestri per collegamenti via satellite.

L'articolo 3 della direttiva 94/46/CE dispone che gli Stati membri comunichino alla Commissione, a richiesta di quest'ultima, le informazioni in loro possesso relative a qualsiasi misura atta a recare pregiudizio all'osservanza delle norme di concorrenza del trattato CE. Il considerando 21 chiarisce che tale disposizione intende tra l'altro consentire un controllo sulle revisioni in corso nell'ambito di dette organizzazioni internazionali allo scopo di migliorarne l'accesso a sistemi distinti.

L'articolo 3 della direttiva 94/46/CE non riguarda quindi direttamente la posizione dei firmatari. Tuttavia qualora emergesse che i firmatari continuano a mantenere meccanismi volti a dissuadere l'accesso multiplo ed a favorire quindi la ripartizione del mercato per la fornitura del segmento spaziale, la Commissione dovrebbe valutare l'opportunità di avviare un'azione in base alle regole di concorrenza del trattato nei confronti dei firmatari in questione.

L'abbinamento tra obblighi di investimento e utilizzazione potrebbe per esempio rappresentare un meccanismo dissuasivo in quanto i firmatari sarebbero restii a commercializzare il segmento spaziale in presenza della minaccia di dover sostenere una maggiore quota di investimento. In presenza di organizzazioni internazionali, in particolare EUTELSAT, che operano in mercati sempre

più competitivi, l'attuale impegno d'investimento, qualora non fosse modificato, dovrebbe essere esaminato a fondo in base alle norme di concorrenza.

f) Calendario per l'attuazione

La direttiva accorda agli Stati membri nove mesi per informare la Commissione delle misure prese in materia di recepimento nel diritto interno delle disposizioni della direttiva. Gli Stati membri dovrebbero quindi trasmettere alla Commissione entro l'8 agosto 1995 una copia dei provvedimenti presi per abolire le restrizioni esistenti attualmente nella fornitura di servizi via satellite nonché di qualsiasi procedura di autorizzazione o di dichiarazione già in vigore o allo stadio di progetto per la gestione delle reti di comunicazione via satellite. Tale azione ha lo scopo di consentire alla Commissione di valutare se queste condizioni sono giustificate al fine di garantire l'osservanza delle esigenze fondamentali. Le informazioni fornite alla Commissione dovrebbero comprendere eventuali canoni imposti nell'ambito di dette procedure di autorizzazione nonché i criteri sui quali si basano tali canoni.

Nell'ambito di detta esigenza di notifica, va visto il considerando 22, secondo il quale la Commissione terrà conto anche della situazione degli Stati membri la cui rete terrestre non è ancora sufficientemente sviluppata. Gli Stati membri che ritenessero necessaria una proroga del termine previsto per l'applicazione effettiva delle disposizioni summenzionate⁽³⁴⁾, devono presentare una richiesta formale e debitamente motivata entro il termine previsto per la comunicazione delle misure di recepimento della direttiva, ossia entro l'8 agosto 1995. La Commissione valuterà se potrà esimersi dall'insistere sull'immediata liberalizzazione dei servizi via satellite interessati. Tuttavia, ciò non sarebbe di ostacolo ad eventuali ricorsi presentati da terzi dinanzi ai tribunali nazionali di questi Stati membri.

Data l'ampia gamma di servizi via satellite la motivazione fornita dovrebbe, in primo luogo, comprendere l'elenco dei servizi di rete via satellite per i quali è richiesta la proroga unitamente alla stima dei mercati interessati.

Dovrebbe inoltre chiarire quali servizi degli organismi nazionali delle telecomunicazioni sarebbero interessati e, sulla base del fatturato di tali servizi e del loro contributo al finanziamento della rete pubblica, dovrebbe essere dimostrato un potenziale impatto negativo sullo sviluppo futuro della rete pubblica.

La Commissione applicherà il principio di proporzionalità. Essa insisterà comunque, ad esempio, sulla liberalizzazione di servizi ritenuti di scarsa importanza sotto il profilo economico.

⁽³³⁾ COM(94) 210 def.

⁽³⁴⁾ La deroga può essere applicata fino al 1° gennaio 1996.

V. FUTURA EVOLUZIONE NEL CONTESTO DELLA LIBERALIZZAZIONE DEI SERVIZI E DELLE INFRASTRUTTURE

Pur essendo necessario continuare a dedicare particolare attenzione alla piena ed effettiva attuazione della direttiva sui servizi, lo sviluppo futuro della direttiva dovrà essere inquadrato nel contesto globale determinato dalla valutazione svolta a norma delle disposizioni della direttiva nel corso del 1992 che ha portato alla risoluzione 93/C 213/01 del Consiglio del 22 luglio 1993 riguardante la completa liberalizzazione dei servizi entro il 1° gennaio 1998, completata successivamente dalla risoluzione 94/C 379/03 del Consiglio del 22 dicembre 1994 che inserisce entro tale scadenza anche la liberalizzazione delle infrastrutture.

In base alla risoluzione 93/C 213/01 del Consiglio la Commissione dovrebbe «... preparare, anteriormente al 1° gennaio 1996 le modifiche del quadro regolamentare comunitario necessario per pervenire alla liberalizzazione di tutti i servizi pubblici di telefonia vocale per il 1° gennaio 1998...»

Data la funzione essenziale svolta in materia di abolizione delle restrizioni alla concorrenza e di garanzia di eque condizioni di mercato, le modifiche alla direttiva sui servizi rappresenteranno il punto focale di tale provvedimento.

Come stabilito nel Libro verde (parte I) sulla liberalizzazione delle infrastrutture di telecomunicazione ⁽⁶⁵⁾:

ai sensi della direttiva 90/388/CEE relativa alla concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazioni, è aperta alla concorrenza la fornitura di tutti i servizi di telecomunicazioni, fatte salve quattro importanti eccezioni:

- i servizi via satellite
- i servizi di radiotelefonia mobile e di radioavviso
- i servizi per la diffusione di programmi radiotelevisivi al pubblico e
- i servizi di telefonia vocale per il pubblico in genere.

Nella sua forma originaria la direttiva 90/388/CEE non recava disposizioni in merito all'impiego di infrastrutture alternative e di reti televisive via cavo per la fornitura di servizi liberalizzati. La direttiva 90/388/CEE prescriveva soltanto l'abolizione delle restrizioni relative all'impiego

⁽⁶⁵⁾ Op. cit.

di un'unica fonte di infrastruttura, ossia le linee affittate messe a disposizione dagli OT, per la fornitura di servizi liberalizzati.

Per quanto riguarda le eccezioni indicate in precedenza si deve rilevare quanto segue:

- La direttiva 94/46/CE della Commissione ⁽⁶⁶⁾ che modifica la direttiva 88/301/CEE (terminali di telecomunicazione) e la direttiva 90/388/CEE (servizi di telecomunicazioni), in particolare in relazione alle comunicazioni via satellite, adottata il 13 ottobre 1994, ha abolito l'eccezione relativa ai servizi di comunicazione via satellite. Come indicato al capitolo IV gli Stati membri dispongono di nove mesi per comunicare le misure di recepimento adottate.
- Il 21 dicembre 1994 la Commissione ha adottato, per consultazione, un progetto di modifica della direttiva relativa all'eliminazione delle restrizioni riguardanti l'impiego di reti televisive via cavo per i servizi già liberalizzati in conformità della direttiva sui servizi; tale progetto prevede ulteriori sviluppi sostanziali di queste reti, in particolare in relazione al settore multimediale.
- La comunicazione della Commissione in merito alle consultazioni sul Libro verde relativo alle comunicazioni mobili e personali è stata pubblicata il 23 novembre 1994 ⁽⁶⁷⁾. In tale documento veniva proposta l'eliminazione di tutti i diritti speciali e esclusivi per quanto riguarda i servizi mobili entro il 1° gennaio 1996. Dovranno essere prese in considerazione le corrispondenti modifiche alla direttiva sui servizi.

Infine, un problema importante è costituito dall'adeguamento del quadro regolamentare delle telecomunicazioni agli obiettivi delle risoluzioni del Consiglio del 22 luglio 1993 e del 22 dicembre 1994 che prevedono una completa liberalizzazione per il 1° gennaio 1998 (con periodi di transizione supplementari per alcuni Stati membri), da proporre entro il 1° gennaio 1996. Come stabilito nel Libro verde sulle infrastrutture (parte II), ⁽⁶⁸⁾, tale impostazione deve mirare all'istituzione del contesto ottimale per il futuro sviluppo del settore delle telecomunicazioni nell'Unione europea, avvalendosi della politica in materia di concorrenza e delle normative specifiche per il settore.

⁽⁶⁶⁾ cfr. capitolo IV

⁽⁶⁷⁾ COM(94) 492 def: comunicazione al Parlamento europeo e al Consiglio in merito alle consultazioni sul Libro verde relativo alle comunicazioni mobili e personali.

⁽⁶⁸⁾ Op. cit.

Oltre all'adeguamento delle esistenti direttive di armonizzazione nel settore delle telecomunicazioni (quali le direttive ONP), all'elaborazione di proposte volte a mantenere un servizio universale ed a garantire l'interconnessione nonché alla revisione degli accordi istituzionali che disciplinano il settore, ciò comporterà in particolare un ulteriore adeguamento della direttiva sui servizi.

Nel corso del Consiglio del 17 novembre, la Commissione ha accolto con favore l'accordo raggiunto sulla data del 1998 quale termine per la liberalizzazione dell'infrastruttura per tutti i servizi di telecomunicazioni. Ha inoltre preso nota dell'interesse di numerosi Stati membri, manifestato in sede di Consiglio, al fine di prendere provvedimenti tempestivi per la liberalizzazione di infrastrutture alternative per i servizi già liberalizzati in conformità della direttiva sui servizi. Questo aspetto dovrà essere ulteriormente esaminato.

VI. CONCLUSIONE

La direttiva 90/388/CEE della Commissione rappresenta finora il provvedimento legislativo più importante per la liberalizzazione delle telecomunicazioni nell'Unione europea. La Commissione garantirà il massimo sforzo e dedicherà le risorse necessarie per risolvere i problemi identificati e colmare i divari esistenti in materia di attuazione.

Dall'esame della situazione esistente nel 1992 è risultato che l'efficacia delle misure di liberalizzazione del settore delle telecomunicazioni (riguardanti, in tale fase, soprattutto la liberalizzazione delle comunicazioni dati, dei servizi a valore aggiunto e la fornitura di servizi ai fonia/dati a reti private di società e gruppi chiusi di utenti) è stata messa in dubbio da molti fornitori e utenti di tali servizi. È emerso inoltre che l'attuazione della direttiva sui servizi è ostacolata anche dalla mancata disponibilità di infrastrutture a condizioni adeguate.

In particolare, le tariffe elevate e la mancata disponibilità delle infrastrutture di base necessarie per la gestione o la fornitura a terzi di tali servizi liberalizzati hanno ritardato in Europa la diffusione delle reti private di società ad alta velocità, l'accesso a distanza alle banche dati da parte dell'utenza affari e domestica nonché lo sviluppo di servizi innovativi, quali le operazioni bancarie a domicilio e la teledidattica. Inoltre le restrizioni regolamentari vigenti in numerosi Stati membri impediscono l'impiego di infrastrutture alternative gestite da terzi, quali le reti televisive via cavo e le reti impiegate dagli enti di erogazione dell'energia elettrica, dalle ferrovie o dalle società autostradali per far fronte alle proprie esigenze interne di comunicazione. Molte associazioni di utenti e grandi società hanno sottolineato che le imprese europee sono meno competitive, che si rileva una più lenta diffusione dei servizi innovativi e che, di conseguenza, vengono ritardati la creazione e lo sviluppo di reti e servizi paneuropei.

Nel dibattito politico all'interno degli stessi Stati membri si riconosce sempre più l'importanza di un'infrastruttura efficace e accessibile. Il Parlamento europeo ha inoltre auspicato che la Commissione adotti quanto prima le misure necessarie a tal fine.

Una situazione caratterizzata costantemente da «strettezze» è stata anch'essa identificata come una delle principali barriere allo sviluppo dell'infrastruttura europea dell'informazione nel rapporto Europa e la società dell'informazione globale. Il piano d'azione verso la società europea dell'informazione adottato dalla Commissione in risposta a tale problema ha consentito di definire un quadro generale.

Un maggiore impegno verso un'effettiva attuazione della direttiva sui servizi di telecomunicazioni e la futura evoluzione della direttiva stessa dovranno tener conto di questi obiettivi generali. È con tale intenzione che la Commissione trasmette la presente comunicazione al Parlamento europeo e al Consiglio.

ALLEGATO I

ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 90/388/CEE NEGLI STATI MEMBRI

La seguente relazione fornisce una breve panoramica sullo stato di attuazione della direttiva nei singoli Stati membri. Dato il rapido sviluppo in questo settore è opportuno rivolgersi alle autorità nazionali in materia di regolamentazione per ottenere informazioni più particolareggiate.

La panoramica non comprende informazioni per quanto riguarda l'attuazione nello Spazio economico europeo.

BELGIO

La direttiva è recepita in Belgio con la legge del 21 marzo 1991 ^(*). Per quanto riguarda le telecomunicazioni essa dispone la trasformazione della Régie des Télégraphes et des Téléphones/Regie van Telegraaf en Telefoon (RTT) nell'impresa pubblica autonoma Belgacom.

Per quanto riguarda la definizione del servizio riservato contenuta nella legge belga, l'articolo 68, definisce il «servizio telefonico» come servizio di telecomunicazione destinato al trasporto diretto e alla commutazione in tempo reale di segnali vocali in partenza e a destinazione dei punti di connessione, compresi i servizi necessari per il suo funzionamento. Nelle lettere del luglio 1991 e del giugno 1993 il governo belga ha confermato di interpretare la legge nel senso inteso dalla direttiva.

Se un fornitore intende prestare servizi liberalizzati, può essere definito mediante decreto reale un elenco di servizi non riservati che, per deroga, sarebbe autorizzato automaticamente purché il richiedente ne informasse l'IBPT. Finora, tuttavia, la Commissione non è venuta a conoscenza di tale elenco. In sua assenza, il richiedente può dare all'IBPT un preavviso di due mesi in relazione alla sua intenzione e in questo periodo di tempo l'IBPT può opporsi alla fornitura del servizio qualora lo ritenga contrario alla legge del 1991. L'articolo 89, paragrafo 5 dispone che l'IBPT deve fornire una decisione motivata in caso di rifiuto di autorizzazione della fornitura di un servizio.

Il Belgio è uno degli Stati membri ad avere adottato condizioni complementari di autorizzazione per la fornitura di servizi di trasmissione dati a commutazione di pacchetto o di circuito per il pubblico. Ciò è consentito ai sensi dell'articolo 3 della direttiva purché la Commissione ne approvi le condizioni (l'approvazione è avvenuta nel luglio 1993).

A norma dell'articolo 85 della legge belga del 1991, Belgacom può rifiutare l'accesso di un utente ad una linea affittata soltanto sulla base delle esigenze fondamentali riconosciute dal diritto comunitario. Inoltre, come definito nel contratto di gestione (articolo 21, paragrafo 3), Belgacom deve soddisfare almeno il 90 % delle domande registrare di linee affittate ONP entro tre mesi, salvo diversa pattuizione con l'utente.

Per quanto riguarda il problema dell'indipendenza di Belgacom dall'autorità di regolamentazione, come richiesto dall'articolo 7 della direttiva, ai sensi della legge del 1991 i poteri regolamentari sono assegnati al Ministro responsabile (coadiuvato dall'autorità nazionale in materia di regolamentazione, l'Institut Belge des Services Postaux et des Télécommunications, IBPT). Il governo belga ha precisato che rispetterà la completa autonomia di Belgacom nel settore dei servizi non riservati.

DANIMARCA

La direttiva è stata recepita in Danimarca con la legge n. 743 del 14 novembre 1990 e con testo unico n. 398 del 13 maggio 1992.

A norma di legge il Ministro delle comunicazioni può rilasciare una concessione a TeleDanmark per l'istaurazione e la gestione in relazione a servizi pubblici fissi e radiomobili nonché di telefonia vocale, di trasmissione dei testi e dei dati, di fornitura di linee affittate, di comunicazioni mobili e via satellite e di diffusione di programmi radiofonici e televisivi.

(*) *Moniteur Belge* del 27 marzo 1991, pag. 6155 e rettifica nel *Moniteur Belge* del 20 luglio 1991. La stessa legge recepisce anche la direttiva relativa alla concorrenza sui mercati dei terminali di telecomunicazioni, direttiva 88/301/CEE della Commissione.

Un elemento di preoccupazione, e in pratica il problema che ha portato all'avvio della procedura di infrazione nei confronti della Danimarca, è costituito dalla definizione di «telefonia vocale» riservata a TeleDanmark. La legge originaria riservava a TeleDanmark l'insieme della trasmissione non pubblica del traffico con l'unica eccezione della telefonia vocale su linee affittate tra diverse entità giuridiche (ossia servizio condiviso). È ovvio che tale situazione comportava troppe restrizioni sulle condizioni d'impiego delle linee affittate contravvenendo quindi alle disposizioni della direttiva.

La Commissione ha chiuso la procedura in seguito all'adozione da parte del governo danese del decreto n. 905 del 2 novembre 1994 che consente a chiunque di fornire servizi di telefonia vocale pubblica nazionale senza alcuna procedura di autorizzazione o dichiarazione. Per quanto riguarda le comunicazioni internazionali, è necessaria un'autorizzazione se le chiamate provenienti dalla PSTN avvengono su linee affittate e sono quindi rinviate alla PSTN. Tale autorizzazione è concessa soltanto per il traffico diretto verso i paesi che hanno già liberalizzato la telefonia vocale.

Il decreto è stato adottato a norma dell'articolo 3 della legge danese del 1990 che autorizza il Ministro ad emanare disposizioni per l'istituzione e la gestione di servizi non compresi nella concessione o nei diritti speciali di TeleDanmark.

Le norme da applicare ai servizi di trasmissione dati a commutazione di pacchetto e di circuito dopo il 31 dicembre 1992 sono state precisate nel decreto danese del dicembre 1992. Esiste una lieve discrepanza tra la portata di dette norme e quella intesa dall'articolo 3 della direttiva in quanto il regolamento comprende tutti i servizi di comunicazione dati.

GERMANIA

Due leggi tedesche adottate l'8 giugno 1989 definiscono il quadro giuridico per la fornitura dei servizi di telecomunicazioni: la Postverfassungsgesetz (PVG) che delimita l'organizzazione ed i compiti del ministro delle Poste e telecomunicazioni e della Deutsche Bundespost Telekom; e una modifica della Fernmeldeanlagegesetz (FAG) che definisce tra l'altro il monopolio detenuto dallo Stato. Il quadro giuridico è stato modificato sostanzialmente con la legge del 14 settembre 1994 (Postneuordnungsgesetz — PTNeuOG) entrata in vigore in data 1° gennaio 1995.

La nuova legge non ha tuttavia modificato la definizione di «telefonia vocale» riservata a DBP Telekom, sebbene nell'aprile 1994 la Commissione avesse richiamato l'attenzione del governo tedesco sul fatto che essa fosse di portata più ampia rispetto a quella contenuta nella direttiva. Si presentano in pratica tre problemi. In primo luogo, la definizione utilizza il termine «a terzi» invece di «al pubblico». Di conseguenza, la commutazione della voce per gruppi chiusi di utenti fa parte del monopolio. In secondo luogo, il termine «commutazione della voce» contenuto nella legge viene interpretato in pratica come comprendente nel monopolio anche le telecomunicazioni miste (voce abbinata a dati e immagini) quando lo scambio di segnali vocali può essere tecnicamente dissociato dalla comunicazione di dati come nel caso della videofonia su ISDN. Infine la definizione comprende tutta la commutazione vocale senza distinguere se la voce proviene ed è anche commutata alla rete pubblica commutata. In base alla direttiva la commutazione della voce proveniente da una rete di linee affittate o commutata a tale rete non dovrebbe essere riservata.

In seguito a contatti bilaterali il primo problema è stato temporaneamente risolto. La legge tedesca (FAG) riserva la telefonia vocale «a terzi» che corrisponde ad un servizio più ampio della telefonia vocale «al pubblico» previsto dalla direttiva. Per favorire la conformità tra la legge tedesca e il diritto comunitario, il ministero tedesco delle Poste e telecomunicazioni, invece di modificare la legge, si è avvalso dei propri poteri di autorizzazione (disposizione amministrativa) (Verfügung) n. 1/1993 del 6 gennaio 1993 e 8/1993 del 13 gennaio 1993) per consentire alle imprese private di prestare servizi di telefonia a gruppi chiusi di utenti. La disposizione ha introdotto un'autorizzazione collettiva (Allgemeingenehmigung) per la fornitura del servizio ad entità economicamente integrate.

Per quanto riguarda l'articolo 6 della direttiva, il capitolo 29 TKV prevede la necessità di un permesso di allacciamento (Anschalteerlaubnis) per le apparecchiature terminali da collegare alla terminazione di rete delle linee di trasmissione. La Commissione considera tale restrizione contraria all'articolo 6 della direttiva, in quanto ritarda l'applicazione di apparecchiature, già omologate, utilizzate nella commutazione e nel trattamento dei segnali (come i concentratori) per collegare le reti di linee affittate con la rete pubblica commutata. Il problema è stato sollevato con le autorità tedesche. Queste ultime intendono abolire la disposizione incriminata. Nel frattempo, il ministero tedesco ha concesso un'autorizzazione collettiva di allacciamento (Vfg. 269/1994).

I poteri di cui all'articolo 7 della direttiva sono stati esercitati fino al 31 dicembre 1994 dal ministro delle Poste e Telecomunicazioni. In base al nuovo regime il ministero sarà coadiuvato da un Consiglio normativo (Regulierungsrat), comprendente rappresentanti dei Länder e del Parlamento federale (Bundestag). D'altro canto la partecipazione pubblica in DBP Telekom, trasformata in società per azioni, sarà gestita ora da un ufficio separato: il Bundesanstalt für Post und Telekommunikation (BAnst PT).

GRECIA

La Grecia ha recepito la direttiva con la legge n. 2075/92 del 21 luglio 1992 che non è mai entrata pienamente in vigore in quanto il governo greco non ha adottato il regolamento destinato a stabilire le norme operative interne dell'ente normativo indipendente istituito dalla legge. Il 20 ottobre 1994 la legge è stata sostituita dalla legge n. 2246/94. La legislazione non prevede un quadro normativo completo e sarà quindi necessaria l'adozione del diritto derivato non ancora avvenuta.

Poiché il governo greco non è riuscito ad adottare in tempo le misure di attuazione della direttiva sui servizi, la Commissione ha avviato la procedura dinanzi alla Corte di giustizia a norma dell'articolo 169 del trattato.

L'articolo 2, paragrafo 15 della legge n. 2246/94 definisce la «telefonia vocale» con la stessa formulazione contenuta nella direttiva. Tuttavia l'articolo 3, paragrafo 2 della legge sancisce il principio che la telefonia vocale è riservata e riconosce solo in una seconda fase che tutti gli altri servizi sono liberalizzati. Di conseguenza esiste il pericolo di una più ampia definizione della telefonia vocale riservata in Grecia. Inoltre, detto articolo subordina la liberalizzazione di tali servizi alla condizione che la loro fornitura sia compatibile con l'adeguato svolgimento del compito assegnato al gestore pubblico OTE.

In base a detto articolo 3, paragrafo 2 i servizi liberalizzati sono subordinati ad un'autorizzazione individuale o una dichiarazione in funzione del limite di capacità delle linee affittate impiegate. La soglia non è ancora stata stabilita.

Per quanto riguarda la semplice rivendita di servizi di trasmissione dati a commutazione di pacchetto e di circuito, la Grecia ha chiesto, con lettera del 7 febbraio 1992, la deroga fino al 1° gennaio 1996 a norma del considerando 11 della direttiva. In seguito all'adozione della legge n. 2075/92 che non faceva distinzione tra servizi di trasmissione dati a commutazione di pacchetto e di circuito e altri servizi liberalizzati di telecomunicazioni, la Grecia ha confermato, con le lettere del 27 maggio 1993, che non intendeva più avvalersi di tale deroga e che provvedeva pertanto a liberalizzare la trasmissione di dati a commutazione di pacchetto e di circuito.

A norma della legge n. 2246/94 l'autorità indipendente in materia di regolamentazione, di cui all'articolo 7 della direttiva, è la Commissione nazionale delle telecomunicazioni (EET) sotto la supervisione del ministro dei Trasporti e delle comunicazioni. L'EET è l'autorità competente per l'assegnazione delle frequenze, la numerazione, il rilascio delle concessioni e dell'omologazione nonché per il rispetto delle norme di concorrenza a livello nazionale e di Trattato CE. Non è ancora operativa. Nel frattempo il ministero esercita le sue funzioni.

SPAGNA

La Ley de Ordenación de las Telecomunicaciones, Legge n. 31/1987 del 18 dicembre 1987 («LOT») costituisce la legislazione in vigore in relazione alle attività di telecomunicazioni in Spagna. Alla luce della direttiva la LOT è stata modificata dalla Legge n. 32/1992 del 3 dicembre 1992 che limita i servizi riservati al servizio telefonico di base, al servizio telex e telegrammi e dal decreto reale 804/1993 del 28 maggio 1993 che recepisce l'articolo 3 della direttiva per quanto riguarda i servizi di base di trasmissione dati a commutazione.

Come per alcuni altri Stati membri, il problema principale in sede di attuazione della direttiva riguarda la definizione della telefonia vocale e quindi dell'area riservata. La LOT definisce la «telefonia vocale di base» al paragrafo 15 del suo allegato in termini identici a quelli di «telefonia vocale» contenuti nella direttiva. Tuttavia, in seguito ad una denuncia presentata alla Commissione, sembra che questa definizione non sia chiaramente compresa dalle autorità spagnole e che, malgrado la definizione riportata nella legge, risulti necessaria una disposizione amministrativa per definire ulteriormente il monopolio di telefonia vocale di base di Telefónica. Questa definizione non è ancora stata adottata.

La Spagna ha chiesto originariamente un periodo di proroga dei diritti esclusivi per la semplice rivendita, previsto dal considerando 11 della direttiva ma la richiesta non è stata mantenuta. Per quanto riguarda la concessione di autorizzazione per la fornitura di servizi di trasmissione dati a commutazione di pacchetto o di circuito un regime per la sua regolamentazione è stato istituito con decreto reale del 28 maggio 1993. Il progetto era stato notificato alla Commissione ma il testo adottato non ha tenuto conto di tutte le osservazioni della Commissione. I problemi a tale proposito, riguardanti in particolare la portata del regime, sono oggetto di ulteriori discussioni con le autorità spagnole.

I poteri regolamentari di cui all'articolo 7 della direttiva sono attribuiti alla direzione generale delle Telecomunicazioni (DGT). La DGT è stata costituita con decreto reale del 19 giugno 1985. Essa rilascia concessioni, autorizzazioni e licenze amministrative per apparecchiature e servizi. Tuttavia, il direttore generale delle telecomunicazioni è anche il delegato governativo nel Consiglio di amministrazione di Telefónica. Ha il diritto di veto sulle decisioni del Consiglio per motivi di politica generale. Inoltre l'articolo 15 della LOT consente la designazione da parte del governo di altri cinque membri del Consiglio.

FRANCIA

Il governo francese ha recepito la direttiva essenzialmente attraverso l'adozione della legge n. 90-1170 del 29 dicembre 1990 in materia di regolamentazione delle telecomunicazioni. La legge rappresenta una modifica del «Code des Postes et télécommunications» (il Codice) che accorda a France Telecom il diritto esclusivo di installare infrastrutture di rete per telecomunicazioni aperte al pubblico in generale.

L'articolo L.34 specifica che sono contemplati dalla legge soltanto i servizi forniti al pubblico. L'articolo L.32-7 del Codice definisce la telefonia vocale riservata come la fornitura commerciale di un sistema di trasmissione vocale diretta, in tempo reale tra utenti collegati a punti terminali di una rete di telecomunicazioni. Tutti gli altri servizi prestati al pubblico sono liberalizzati in base ad una procedura di dichiarazione o, per i servizi da 5 Mbits/sec o più, ad una procedura di autorizzazione.⁽⁶⁶⁾

Ai sensi dell'articolo L.34-2 France Télécom è autorizzata a fornire qualsiasi servizio portante (questa è la definizione, nella regolamentazione francese, della fornitura della semplice rivendita di servizi a commutazione di pacchetto o di circuito). Gli altri fornitori necessitano di una concessione. La Francia ha adottato condizioni complementari di autorizzazione per la fornitura di tale servizio portante. Un progetto finale di decreto per l'applicazione dell'articolo L.34-2 relativo ai servizi portanti è stato trasmesso alla Commissione che ha deciso, in data 26 novembre 1992, di non sollevare obiezioni alla sua entrata in vigore. Il decreto è stato adottato ufficialmente il 30 dicembre 1993 e pubblicato nella Gazzetta ufficiale francese del 31 dicembre 1993 (pag. 18276). Il decreto stabilisce un certo numero di condizioni relative a:

- esigenze fondamentali,
- determinazione e pubblicazione delle caratteristiche e area di copertura del servizio (articolo 2)
- rispetto dei vincoli tecnici relativi all'accesso ai servizi (articolo 3)
- interconnessione con altri servizi portanti (articolo 4)
- difesa nazionale e sicurezza pubblica per quanto riguarda la criptazione dei dati (articolo 5)
- equa concorrenza.

L'autorizzazione concessa a France Telecom per fornire tale servizio non può essere trasferita alle sue controllate. Transpac, controllata della Compagnie Générale des Communications (Cogecom), a sua volta detenuta al 100 % da France Telecom, ha dovuto quindi chiedere una concessione rilasciata mediante ordinanza del 15 luglio 1993 (Gazzetta ufficiale francese dell'8 agosto 1993, pag. 11224).

Per quanto riguarda la separazione della funzione normativa da quella operativa (articolo 7) il ministro dell'Industria, delle poste e telecomunicazioni e del commercio estero garantisce il rispetto dei regolamenti da parte dei gestori pubblici ed inoltre lo svolgimento in maniera indipendente della funzione normativa del settore delle telecomunicazioni, da un lato, e della funzione di gestione delle reti e di fornitura dei servizi di telecomunicazioni dall'altro. Esercita le proprie funzioni nell'ambito della «Direction Générale des Postes et Télécommunications» (DGPT).

IRLANDA

L'Irlanda ha adottato regolamenti specifici di attuazione della direttiva. Sono contenuti nello «Statutory Instrument S.I. n. 45 del 1992, regolamenti delle Comunità europee (Servizi di telecomunicazioni) 1992» che hanno modificato la legge sui servizi delle poste e telecomunicazioni del 1983.

⁽⁶⁶⁾ L'autorizzazione è stata concessa alle seguenti imprese: SITA, BT, Sprint, Sligos, GSI, EDT, e Esprit Telecom.

Nel campo della telefonia vocale la definizione di «telefonia vocale al pubblico» espressa nel S.I. n. 45 rispecchia quella contenuta nella direttiva. Il diritto esclusivo concesso a Telecom Eireann in base al paragrafo 87 della legge del 1983 è limitato all'offerta, fornitura e manutenzione della rete pubblica di telecomunicazioni e all'offerta, fornitura e manutenzione di servizi di telefonia vocale ai sensi del regolamento 3, paragrafo 1 del S.I. n. 45. Le autorizzazioni per i servizi a valore aggiunto possono essere ottenute ai sensi dell'articolo 111 della legge del 1983 per la fornitura di qualsiasi altro servizio, compresa la telefonia vocale per gruppi chiusi di utenti o i servizi di telefonia vocale che si avvalgono di un solo punto di collegamento tra linee affittate e la rete pubblica commutata. Alla fine del 1994 erano state concesse 20 autorizzazioni.

Lo Statutory Instrument n. 45 del 1992 stabilisce i diritti di questi concessionari per quanto riguarda l'accesso e l'uso della rete pubblica di telecomunicazioni. Le condizioni applicate devono essere oggettive, non discriminatorie, e rese pubbliche. Analogamente, a norma del regolamento n. 4, paragrafo 3 del S.I., le richieste di linee affittate devono essere soddisfatte entro un termine ragionevole, inoltre l'uso di dette linee non deve essere oggetto di alcuna restrizione, salvo quelle giustificate per l'esclusione dei servizi telefonici, la sicurezza di funzionamento della rete, il mantenimento della sua integrità e, in casi motivati, l'interoperabilità dei servizi e la protezione dei dati.

Per quanto riguarda l'articolo 7 della direttiva sui servizi, il ministro per i Trasporti, l'energia e le comunicazioni è responsabile della vigilanza su Telecom Eireann conformemente al regolamento 5 del S.I. n. 45.

ITALIA

La direttiva è stata inserita nella legge n. 142 del 19 febbraio 1992 «Legge comunitaria per il 1991» (LC 1991) che conferiva al governo i poteri per l'emanazione, nel termine di un anno dalla sua entrata in vigore (ossia entro il 6 marzo 1993), di un certo numero di decreti legislativi per l'attuazione delle direttive CEE elencate agli allegati A e B, compresa la direttiva sui servizi. Il decreto legislativo per l'attuazione della direttiva sui servizi non è stato comunque adottato entro tale termine. Di conseguenza il governo italiano ha inserito la direttiva sui servizi nell'articolo 54 della legge n. 146 del 22 febbraio 1994 (Legge comunitaria per il 1993).

Detto articolo riprende i principi e i criteri specifici da seguire nella preparazione del decreto legislativo per l'attuazione della direttiva, indicati nella LC 1991. Di conseguenza, prevede ancora una procedura specifica di autorizzazione per la fornitura dei servizi di trasmissione dati a commutazione di pacchetto o di circuito sebbene sia stato superato il termine stabilito all'articolo 3 della direttiva sui servizi per l'introduzione di tale regime. Dato che per l'effetto diretto degli articoli 2 e 3 della direttiva la semplice rivendita di capacità è stata liberalizzata in Italia senza ulteriori restrizioni, il governo italiano dovrà fornire appropriate motivazioni per reintrodurre qualsiasi restrizione al riguardo.

I decreti legislativi non sono ancora stati adottati e la Commissione sta esaminando l'opportunità di adire la Corte di giustizia in quanto l'Italia non ha notificato le misure di attuazione della direttiva sui servizi.

Nel frattempo rimane in vigore l'articolo 1 del Codice postale italiano del 1973 che precisa che «appartengono in esclusiva allo Stato . . . i servizi di telecomunicazioni», sebbene l'articolo 2 della direttiva implichi che detto articolo, unitamente a tutte le altre disposizioni che sanciscono il monopolio di Stato per servizi di telecomunicazioni, debba essere modificato per concedere ai gestori privati il diritto di fornire tutti i servizi di telecomunicazioni ad eccezione di aree ben definite riservate allo Stato. Nell'ambito del quadro giuridico italiano possono essere forniti soltanto i servizi a valore aggiunto elencati all'articolo 3, paragrafo 2 del piano regolatore nazionale delle telecomunicazioni, attuato mediante decreto ministeriale del 6 aprile 1990.

Tuttavia, in una decisione del 10 gennaio 1995 l'autorità italiana antitrust (autorità garante) ha precisato che, indipendentemente dal piano regolatore menzionato, il rifiuto di Telecom Italia di fornire linee affittate ad un'impresa privata che intenda offrire servizi di telefonia vocale liberalizzati a norma della direttiva costituisce un abuso di posizione dominante ed ha chiesto a Telecom Italia^(*) di comunicare entro 90 giorni le azioni adottate per eliminare le restrizioni alla concorrenza sul mercato dei servizi di telefonia vocale per reti private di società/gruppi chiusi di utenti, comprese le reti private virtuali. L'autorità garante basa la propria decisione sull'effetto diretto degli articoli 1 e 2 della direttiva sui servizi in Italia. Telecom Italia ha presentato ricorso nei confronti della decisione.

(*) Telecom Italia è stata costituita il 18 agosto 1994 in seguito alla fusione di SIP, Italcable, IRITel, Telespazio e SIRM.

In seguito all'attuazione della legge 58/92 sulla riforma del settore delle telecomunicazioni le funzioni normative ed operative sono state, in linea di massima, separate provvedendo a trasferire gli organi operativi del ministero, ossia ASST, ad Iritel, società del gruppo IRI. Un progetto di legge sulle «autorità normative per i servizi di utilità pubblica» (n. 359) è attualmente in discussione al Parlamento italiano; in caso di adozione, consentirebbe di creare, tra l'altro, un ente normativo per le poste e telecomunicazioni. Tuttavia non è ancora prevista la data per la sua adozione.

LUSSEMBURGO

Due atti legislativi sono stati adottati nel 1990 per l'attuazione della direttiva, il regolamento (Règlement grand-ducal) del 3 agosto 1990 che definisce le norme generali applicabili ai servizi pubblici di telecomunicazioni e i regolamenti dell'8 ottobre 1990 relativi al servizio telefonico pubblico, alle linee affittate di telecomunicazioni, al servizio pubblico luxpac, al servizio pubblico di trasmissione allarme e al servizio telefonico pubblico automatico — Serviphone.

Nella lettera del 22 ottobre 1991 le autorità lussemburghesi hanno dichiarato la loro intenzione di modificare la definizione di «servizio telefonico di base» contenuta nel regolamento aggiungendo il termine «al pubblico».

La legge del 20 febbraio 1992 ha trasformato l'esistente amministrazione delle P&T in impresa pubblica con identità giuridica separata, per conformarsi alle disposizioni dell'articolo 7 della direttiva che prevede la separazione tra le funzioni normative ed operative. Il ministro delle Poste e telecomunicazioni esercita responsabilità di natura normativa nei confronti dell'installazione e del funzionamento delle reti di telecomunicazioni.

PAESI BASSI

La legislazione di base delle telecomunicazioni nei Paesi Bassi (Legge n. 520 sugli impianti di telecomunicazioni) (Wet op de Telecommunicatievoorzieningen) («WTV») del 26 ottobre 1988, entrata in vigore il 1° gennaio 1989, è stata impostata prima della pubblicazione del Libro verde della Commissione del 1987 e si avvale pertanto di una terminologia sostanzialmente diversa da quella utilizzata nella direttiva.

La telefonia vocale riservata è definita all'articolo 2 del decreto n. 551 del 1° dicembre 1988 che elenca i servizi obbligatori di KPN (Koninklijke PTT-Paesi Bassi). In base alla definizione il servizio riservato non è limitato ad un servizio fornito su base commerciale. In secondo luogo non circoscrive il monopolio alla telefonia vocale «al pubblico». In terzo luogo non tiene conto del fatto che la fornitura del servizio comporta o meno l'uso di due punti di connessione delle relative linee affittate. I problemi sono stati discussi nell'ambito di contatti bilaterali tra le autorità olandesi e i servizi della Commissione. Le autorità olandesi hanno pubblicato successivamente una comunicazione in data 30 maggio 1994 che consente i servizi di telefonia vocale a gruppi chiusi di utenti. Tuttavia è ancora in discussione il problema dei servizi vocali forniti su linee affittate e con l'uso di un solo punto di connessione con la rete pubblica commutata.

Il ministero dei Trasporti e delle opere pubbliche (Verkeer en Waterstaat) è l'ente dotato di responsabilità normative per le telecomunicazioni e può fornire istruzioni particolareggiate a KPN in relazione all'esecuzione delle direttive generali (BART) ed agli obblighi riguardanti i servizi obbligatori. Tra le responsabilità del ministero rientra anche la politica generale in materia di tariffe dei servizi pubblici di telecomunicazioni (che nella sua applicazione pratica è analoga al «price capping» nel Regno Unito).

AUSTRIA

L'Austria ha recepito la direttiva essenzialmente per il tramite della legge sulle telecomunicazioni («Fernmeldegesetz») n. 908/1993. Tuttavia, l'Austria non ha ancora notificato il decreto di attuazione di detta legge, né le condizioni generali di utilizzazione della rete pubblica.

Il servizio telefonico riservato è definito negli articoli 44, paragrafo 2, e 2, paragrafo 6, della legge. Tale definizione non corrisponde esattamente a quella della direttiva. Tuttavia, non sono richieste autorizzazioni per la fornitura di servizi liberalizzati (salvo per la telefonia mobile). Le condizioni di accesso alla rete pubblica e l'utilizzazione di linee affittate saranno fissati nelle condizioni generali di utilizzazione («Geschäftsbedingungen»), a norma dell'articolo 44, paragrafo 6, della legge.

L'operatore pubblico in materia di telecomunicazioni è la Post und Telegraphenverwaltung (PTV). La legge conferisce la funzione normativa al ministero dell'Economia e delle comunicazioni.

PORTOGALLO

Come nel caso dei Paesi Bassi, il quadro normativo delle telecomunicazioni in Portogallo è antecedente all'adozione della direttiva. La «Legge fondamentale sull'introduzione, sulla gestione e sullo sfruttamento delle infrastrutture e dei servizi di telecomunicazioni». Legge 88/89 («Legge fondamentale») è stata approvata l'11 settembre 1989 prima dell'adozione della direttiva. Ciò spiega in parte il motivo per il quale la terminologia utilizzata spesso differisce in maniera sostanziale da quella della direttiva. La Legge fondamentale e in particolare la distinzione tra servizi complementari e servizi a valore aggiunto è basata sulla tecnologia e non sui servizi.

Sul problema dei servizi riservati la legislazione portoghese non definisce i servizi la cui fornitura è riservata ai gestori pubblici in maniera così precisa come la direttiva della Commissione. In primo luogo l'articolo 2, paragrafo 2 della Legge fondamentale definisce «le telecomunicazioni di uso pubblico» come tutti i servizi destinati a far fronte alle esigenze collettive generiche di trasmissione e ricezione di messaggi e informazioni. Si tratta di una definizione più ampia del concetto di pubblico contenuta nella direttiva. È opportuno riconoscere che la Legge fondamentale elenca le telecomunicazioni di uso privato all'articolo 2, paragrafo 3 e che tale elenco comprende al punto h) «altre comunicazioni riservate ad uso di entità specifiche pubbliche o private mediante autorizzazione concessa dal governo ai sensi dei trattati, degli accordi internazionali o di normative speciali». Tuttavia dall'entrata in vigore della legge il governo portoghese non ha adottato la normativa necessaria per liberalizzare la telefonia vocale o i servizi telex forniti per i gruppi chiusi di utenti. Nel settembre 1991 il governo portoghese ha annunciato l'adozione di un decreto ministeriale (diploma) sulle reti private per risolvere tale problema. Con lettera del 18 novembre 1993 le autorità portoghesi hanno confermato che stanno ancora esaminando il problema e in una successiva riunione bilaterale del 31 gennaio 1994 non è stato possibile prendere un impegno più preciso sui tempi previsti.

In secondo luogo, a norma della legislazione portoghese, la telefonia vocale è definita in maniera più ampia rispetto alla direttiva. La Legge fondamentale non descrive la telefonia vocale. La definizione è contenuta nell'articolo 1 del precedente regolamento sul servizio telefonico pubblico allegato al decreto (Decreto-Lei) 199/87 del 30 aprile 1987. La Legge fondamentale fa riferimento al funzionamento tecnico di un sistema fisso di accesso per l'abbonato (che definisce come la serie di mezzi di trasmissione ubicati tra un punto terminale ed il primo nodo di concentrazione, commutazione o elaborazione) senza distinzione tra «sistema di accesso», ossia una linea affittata o la PSTN; non prende neppure in considerazione il numero di allacciamenti alla linea affittata che può essere usato.

Un terzo problema è costituito dalle condizioni di autorizzazione. In base alla direttiva gli Stati membri possono subordinare la fornitura di servizi di telecomunicazioni ad una procedura di autorizzazione ma soltanto per garantire il rispetto delle esigenze fondamentali elencate nella direttiva. Tuttavia il regime portoghese in materia di autorizzazioni comprende altri obblighi.

I servizi liberalizzati sono suddivisi in due categorie: «servizi complementari di telecomunicazioni» e «servizi a valore aggiunto» in base ad un criterio tecnico: l'uso dell'infrastruttura propria e in particolare dei nodi di concentrazione, elaborazione e commutazione. Pertanto la maggior parte dei servizi liberalizzati rientra nella categoria dei servizi complementari fissi. Per i due tipi di servizi esistono condizioni specifiche di autorizzazione.

L'articolo 4, paragrafo 2 della direttiva dispone che gli Stati membri devono provvedere a che l'uso delle linee affittate non sia oggetto di alcuna restrizione, salvo quelle che sono giustificate dalle esigenze fondamentali o dall'esistenza del monopolio di telefonia vocale. L'articolo 14 della Legge fondamentale sembra più restrittivo in quanto consente l'impiego di linee affittate per il traffico vocale soltanto per l'uso proprio dell'abbonato o per la fornitura di servizi complementari e a valore aggiunto e richiede addirittura un'autorizzazione per il servizio condiviso su circuiti affittati. Il Portogallo ritiene che il regolamento sui servizi complementari (Portaria 930/92) sia in conformità dell'articolo 3 della direttiva. Il problema non è ancora stato risolto.

Il Portogallo ha separato le funzioni normative ed operative nel 1989. In base alla Legge fondamentale il ministero è responsabile della supervisione e del controllo delle telecomunicazioni. Ciò comprende la pianificazione e il coordinamento dell'infrastruttura e dei servizi pubblici nazionali che sono ritenuti essenziali.

In pratica le funzioni normative sono delegate all'Istituto per le comunicazioni del Portogallo (ICP) che lascia al ministero il compito di supervisione dell'ICP e di approvazione delle direttive proposte dall'ICP.

FINLANDIA

Il quadro normativo di base per le telecomunicazioni è la legge sulle telecomunicazioni 87/183 («Teletointalaki»), che è stata modificata negli anni 1988, 1990 e 1992.

Detto quadro normativo non prevede più in Finlandia diritti speciali o esclusivi per la fornitura di servizi di telecomunicazioni, inclusa la telefonia vocale. L'intero settore delle telecomunicazioni è aperto alla concorrenza. Reti pubbliche di telecomunicazione sono gestite da organismi titolari di un'autorizzazione concessa dal governo.

L'articolo 10 della legge definisce diritti e doveri dei titolari, in particolare il diritto di affittare linee e di impiegarle per fornire servizi di telecomunicazioni oppure di subaffittarle ad altri.

Le comunicazioni pubbliche di dati a commutazione sono soggette ad una semplice notifica (articolo 5.2 della legge). Nel 1994 c'erano 63 organismi titolari di autorizzazioni per la gestione e 13 organismi che avevano notificato la fornitura del servizio di comunicazioni pubbliche di dati a commutazione.

Gli articoli da 18 a 23 della legge conferiscono al ministero dei Trasporti e delle comunicazioni la supervisione generale e la promozione delle telecomunicazioni. L'applicazione della legge giorno per giorno è però delegata al Centro amministrativo delle telecomunicazioni, un'agenzia sotto la tutela del ministero dei Trasporti e delle comunicazioni. In linea di massima, i costi relativi al Centro sono coperti dai diritti di autorizzazione e di ispezione.

Telecom Finland è detenuta al 100 % dallo Stato; però il Ministero dei trasporti e delle comunicazioni le lascia una certa autonomia, anche se i membri del suo consiglio e i suoi alti dirigenti sono designati dal governo.

SVEZIA

Non c'è mai stato in Svezia un monopolio legale in materia di telecomunicazioni. Il monopolio de facto di Telia (denominata all'epoca «Televerket») era il risultato di un'evoluzione commerciale.

L'attuale quadro normativo per le telecomunicazioni è definito nella legge sulle telecomunicazioni («Telelagen») del 1993. La legge non prevede diritti esclusivi per la fornitura di servizi di telecomunicazioni (articoli 2.1 e 4). Qualsiasi operatore ha il diritto di ottenere un'autorizzazione e di fornire servizi di telecomunicazioni. I casi di rifiuto vanno motivati e l'articolo 37 della legge dispone che tali casi possono formare oggetto di ricorso dinanzi alla Corte di appello amministrativa.

Le autorizzazioni sono richieste solo per la gestione di reti pubbliche e la fornitura di linee affittate. Gli altri servizi sono soggetti solo ad una procedura di dichiarazione.

Non vi sono restrizioni quanto al trattamento di segnali anteriormente e posteriormente alla trasmissione tramite la rete pubblica (articolo 6.1), né vi sono discriminazioni relative alle condizioni di utilizzazione o agli oneri imponibili (articolo 6.2).

Per quanto riguarda la separazione della funzione normativa da quella operativa (articolo 7 della direttiva), Telestyrelsen (Agenzia Telecom) è incaricata di garantire l'osservanza della normativa da parte di tutti gli operatori. L'Agenzia è stata istituita in data 1° luglio 1992. Il suo funzionamento è stabilito nel Förordning 1992:895. L'Agenzia può comminare sanzioni, inclusa la revoca dell'autorizzazione, per il mancato adempimento di obbligazioni da parte degli operatori.

L'Agenzia è diretta da un direttore generale, sotto la supervisione di un consiglio designato dal governo. Telestyrelsen ha competenze anche nel campo della difesa. L'Agenzia è finanziata da diritti prelevati in base al fatturato lordo dei titolari di autorizzazioni o di dichiarazioni.

Il principale operatore in materia di telecomunicazioni in Svezia è Telia, società privata a responsabilità limitata incorporata in data 1° gennaio 1993 in forza della legge 1992:100. È una società detenuta al 100 % dal settore pubblico, sotto la supervisione del Ministero dei trasporti e delle comunicazioni.

REGNO UNITO

La normativa vigente in relazione ai servizi di telecomunicazioni è la legge sulle telecomunicazioni (TA) del 1984 che è antecedente al Libro verde e alla direttiva della Commissione. La legge è stata ampliata da una nuova politica basata sul Libro bianco del 1991 che comprende modifiche alle concessioni esistenti, ampliamenti delle concessioni per servizi via cavo per inserire la fornitura dei servizi di telefonia vocale e il rilascio di nuove concessioni.

La legislazione del Regno Unito ha anticipato in linea di massima la direttiva della Commissione. Per esempio, nel Regno Unito i diritti esclusivi di BT di fornire servizi di telecomunicazioni di cui all'articolo 2 della direttiva sono stati aboliti dal capitolo 2 della legge sulle telecomunicazioni del 1984. Il capitolo 5 prevede che tutte le persone che gestiscono sistemi di telecomunicazioni debbano disporre di una concessione (che può essere individuale o collettiva).

Per quanto riguarda le disposizioni dell'articolo 4 della direttiva, non è stata stabilita la definizione esatta di infrastruttura come in Germania o nei Paesi Bassi. Per contro il capitolo 4 della TA definisce un «sistema di telecomunicazioni» come: un sistema per la trasmissione, attraverso l'impiego di energia elettrica, magnetica, elettromagnetica, elettrochimica o elettromeccanica, di

- voce, musica e altri suoni
- immagini visive
- segnali che servono per la comunicazione (tra persone e persone, cose e cose o persone e cose) di qualsiasi elemento diverso da suoni o immagini visive o
- segnali che servono per l'attivazione o il controllo di macchinari o apparati.

Il segretario di Stato designa alcuni di tali sistemi come «sistemi pubblici di telecomunicazioni». I gestori dei sistemi pubblici di telecomunicazioni sono autorizzati sulla base di concessioni individuali e godono in genere di status di PTO. Tali concessioni sono state rilasciate ad una ventina di gestori di collegamenti pubblici fissi nonché a 126 cablodistributori affiliati.

La legge sulle telecomunicazioni del 1984, in correlazione con la legge sulla telegrafia senza fili del 1949, dispone inoltre che le funzioni normative di cui all'articolo 7 vengano svolte indipendentemente da quelle dei gestori delle telecomunicazioni. Tale attività compete essenzialmente a OFTEL, un dipartimento governativo non ministeriale alle dipendenze del direttore generale delle telecomunicazioni che, per la durata del suo incarico, è indipendente da controllo ministeriale.

ALLEGATO II

ELENCO DELLE AUTORITÀ NAZIONALI IN MATERIA DI REGOLAMENTAZIONE NEL CAMPO DELLE TELECOMUNICAZIONI

L'esame del quadro normativo nazionale degli Stati membri di cui all'allegato I è stato effettuato sulla base delle informazioni notificate ufficialmente alla Commissione.

Per informazioni più particolareggiate le persone interessate possono mettersi in contatto direttamente con le autorità nazionali degli Stati membri in materia di regolamentazione. Gli indirizzi completi delle autorità in questione sono stati pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 277 del 15 ottobre 1993, pag. 9.

België/Belgique	Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie (BIPT)/ Institut belge des services postaux et des télécommunications (IBPT) Astronomielaan/Avenue de l'Astronomie 14 B-1000 Brussel/Bruxelles
Danmark	Telestyrelsen Holsteingade 63 DK-2100 Kopenhagen Ø

Deutschland	Bundesministerium für Post und Telekommunikation Postfach 80 01 D-53005 Bonn
Ελλάδα	Ministry of Transport Sygrou 49 GR-Athen
España	Dirección General de Telecomunicaciones 5a. planta Plaza de Cibeles S/N E-28701 Madrid
France	Direction générale des postes et télécommunications 20, avenue de Ségur F-75700 Paris
Ireland	Department of Transport, Energy and Communications Scotch House, Hawkins Street IRL-Dublin 2
Italia	Ispettorato generale delle telecomunicazioni Viale Europa 190 I-00144 Roma
Luxembourg	Ministère des communications 18, montée de la Pétrusse L-2945 Luxembourg
Nederland	Ministerie van Verkeer en Waterstaat Hoofddirectie telecommunicatie en Post Postbus 20901 NL-2500 EX 's-Gravenhage
Österreich	Bundesministerium für öffentliche Wirtschaft und Verkehr Kelsenstraße 7 A-1030 Wien
Portugal	ICP Av. José Malhoa, Lote 1683 P-1000 Lisboa
Suomi	Telehallintokeskus Vattuniemenkatu 8 A PL 53 FIN-00211 Helsinki
Sverige	Telestyrelsen (Telecom Agency) Box 5398 S-10249 Stockholm
United Kingdom	DTI 151 Buckingham Palace Road UK-London SW1 9SS

III

(Informazioni)

COMMISSIONE

TACIS — Sistema d'informazione computerizzato

Bando di gara lanciato dalla Commissione delle Comunità europee finanziato nel quadro del programma TACIS

(95/C 275/03)

Titolo del progetto

TACIS 94 - programma di sicurezza nucleare - Centrale nucleare di Rovno - Numero di gara PA/NSP/ROV 94A

1. Partecipazione e origine

La partecipazione è aperta, a parità di condizioni, a tutte le persone fisiche e giuridiche degli Stati membri e dei paesi beneficiari del programma TACIS. Le merci e/o i servizi devono essere originari dei paesi sopracitati.

2. Oggetto

Sistema d'informazione computerizzato per la centrale nucleare di Rovno.

(Sostituzione dell'esistente sistema di controllo per 2 centrali VVER 440 MW (V-213) situate a Kouznetsovsk presso Rovno, in Ucraina.)

3. Richiesta del fascicolo di gara

Il fascicolo di gara completo può essere ottenuto, gratuitamente, presso:

a) Fichtner GmbH & Co. KG, Sarweystrasse 3, D-70191 Stuttgart, all'attenzione del sig. B.-D. Tydecks, tel. (49) 711 89 95-254, telefax (49) 711 89 95-459.

b) Uffici della Comunità:

A-1040 Vienna, Hoyosgasse 5, sig. Bernhard Kühr [Tel. (43-1) 505 33 79/505 34 91; Telefax (43-1) 50 53 37 97],

B-1040 Bruxelles, rue Archimède 73, sig. J. van den Broeck [tel. (32-2) 295 38 44; telefax (32-2) 295 01 66],

D-53113 Bonn, Zitelmannstraße 22, sig.ra Streich [Tel. (49-228) 53 00 90; Telefax (49-228) 530 09 50],

DK-1004 Copenhagen K, Højbrohus, Østergade 61, sig. Bodil Stubbe, [tel. (45) 33 14 41 40; telefax (45) 33 11 12 03],

E-28001 Madrid, calle Serrano 41, 5a planta, sig.ra Monica Moliner [tel. (34-1) 431 47 11; telefax (34-1) 577 29 23],

GR-10674 Atene, Vassilissis Sofias 2, sig.ra Yanna Theodorou [tel. (30-1) 725 10 00; telefax (30-1) 724 46 20],

F-75007 Paris Cedex 16, 288, boulevard Saint-Germain, sig.ra Vesa Makkonen, [tel. (33-1) 40 63 38 38; telefax (33-1) 45 56 94 17/19],

FIN-00131 Helsinki, Pohoisesplanadi 31, sig. De Rijk [tel. (358-0) 65 64 20; telefax (358-0) 65 67 28],

I-00187 Roma, via Poli 29, sig.ra Maffi [tel. (39-6) 69 99 91; telefax (39-6) 679 16 58/679 36 52],

IRL-Dublin 2, 39 Molesworth Street, sig. Tim Kelly [tel. (353-1) 671 22 44; telefax (353-1) 671 26 57],

L-2920 Lussemburgo, edificio Jean Monnet, sig.ra Probst, [tel. (352) 43 03 23 84; telefax (352) 43 03 21 43],

NL-2595 AG Den Haag, E.V.D., afdeling PPA, Bezuidenhoutseweg 151, sig.ra Linda Madna [tel. (31-70) 379 75 84; telefax (31-70) 379 78 78],

P-1250 Lisboa, Centro Europeu Jean Monnet, Largo Jean Monnet 1-10º, sig.ra Sandra Ribeiro (Documentation Center) [tel. (351-1) 350 98 00; telefax (351-1) 350 98 90],

S-10390 Stoccolma, Hamngatan 6, sig.ra Kerstin Lindkvist [tel. (46-8) 611 11 72; telefax (46-8) 611 44 35],

UK-London SW1P 3AT, Jean Monnet House, 8 Storey's Gate, sig.ra Maureen Newman [tel. (44-171) 973 19 92; telefax (44-71) 973 19 00/973 19 10].

4. Offerte

Le offerte dovranno giungere entro e non oltre il 15. 12. 1995 (16.00), ora locale, al seguente indirizzo:

Fichtner GmbH & Co. KG, Sarweystrasse 3, D-70191 Stoccarda, all'attenzione del sig. H. Wenzel/sig. B.-D. Tydecks.

Le offerte saranno aperte nel corso di un seduta a porte chiuse. Le offerte dovranno riguardare l'intera fornitura. Le offerte relative a lotti singoli o sottolotti non saranno considerate.

Phare — Fornitura di attrezzature per progetto di geotermia

Bando di gara d'appalto indetta dal Fondo nazionale per la protezione ambientale e la gestione delle risorse idriche in nome del ministero della Protezione ambientale, delle risorse naturali e delle Foreste per conto del governo della Polonia, per un progetto finanziato nel quadro del programma Phare

(95/C 275/04)

Denominazione e numero del progetto: Fornitura di attrezzature per il progetto di geotermia di Zakopane.

Progetto EC/EPP/92/201.

1. **Partecipazione e origine:** La partecipazione alla gara è aperta, a parità di condizioni, a tutte le persone fisiche e giuridiche degli Stati membri dell'Unione europea e dei paesi beneficiari di Phare.

Le forniture offerte devono essere originarie degli Stati sopraindicati.

2. **Oggetto:** Fornitura in 6 lotti delle seguenti attrezzature per il progetto di geotermia di Zakopane.

Lotto 1: Attrezzature per l'impianto geotermico di carico di base.

Lotto 2: Tubature preisolate per acqua geotermica e teleriscaldamento.

Lotto 3: Scambiatori di calore per collegamenti a case unifamiliari.

Lotto 4: Scambiatori di calore per collegamenti a utenti di medie dimensioni.

Lotto 5: Attrezzatura per la riconversione di impianti a caldaia per il teleriscaldamento.

Lotto 6: Tubolari di rivestimento per 2 pozzi geotermici.

3. **Fascicolo di gara:** Il fascicolo di gara completo può essere ottenuto presso i seguenti indirizzi:

a) Polimex-Cekop SA, Division HO, 7/9 Czackiego Street, PL-00-950 Varsavia, tel. (48-22) 62 37-550/548, (48-22) 26 75 09, telefax (48-22) 26 55 27, (48 22) 26 04 93.

Su richiesta scritta, previo pagamento dell'importo non rimborsabile di 400 PLN.

b) Commissione delle Comunità europee, Direzione generale Relazioni esterne, Servizio operativo Phare, Sig.ra Sonja Van den Nest (AN88-4/55), rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel, telefax (32-2) 295 75 02.

c) Uffici dell'Unione europea:

D-53113 Bonn, Zitelmannstraße 22 [Tel. (49-228) 53 00 90; Telefax (49-228) 530 09 50],

NL-2594 AG Den Haag, E.V.D., afdeling PPA, Bezuidenhoutseweg 151 [tel. (31-70) 379 88 11; telefax (31-70) 379 78 78],

L-2920 Luxembourg, bâtiment Jean Monnet, rue Alcide de Gasperi [tél. (352) 430 11; télécopieur (352) 43 01 44 33],

F-75007 Paris Cedex 16, 288, boulevard Saint-Germain [tél. (33-1) 40 63 38 38; télécopieur (33-1) 45 56 94 17],

I-00187 Roma, via Poli 29 [tel. (39-6) 678 97 22; telefax (39-6) 679 16 58],

DK-1004 København K, Højbrohus, Østergade 61 [tlf. (45) 33 14 41 40; telefax (45) 33 11 12 03],

UK-London SW1P 3AT, Jean Monnet House, 8 Storey's Gate [tel. (44-71) 973 19 92; facsimile (44-71) 973 19 00],

IRL-Dublin 2, 39 Molesworth Street [tel. (353-1) 671 22 44; facsimile (353-1) 671 26 57],

GR-10674 Athens, Vassilissis Sofias 2 [τηλ. (30-1) 725 10 00, τηλεφάξ (30-1) 724 46 20],

E-28046 Madrid, paseo de la Castellana, 46 [tel. (34-1) 431 57 11; telefax (34-1) 576 03 87],

P-1200 Lisboa, Centro Europeu Jean Monnet, Largo Jean Monnet 1-10º [tel. (351-1) 54 11 44; telefax (351-1) 55 43 97],

S-10390 Stockholm, Post Box 7323 [tel. (46-8) 611 11 72; telefax (46-8) 611 44 35],

A-1040 Wien, Hoyogasse 5 [Tel. (43-1) 303 33 79/505 34 91; Telefax (43-1) 50 53 37 97],

FIN-00131 Helsinki, Pohjoisesplanadi 31, Post Box 234 [tel. (358-0) 65 6420, telefax (358-0) 62 68 71].

4. Si terrà un incontro pubblico di presentazione il 13. 11. 1995 (10.00), ore locale, presso:

Geothemia Podhalanska SA, Olcza-Stachonie 2A, PL-34-502 Zakopane.

5. **Offerte:** Le offerte devono pervenire entro il 19. 12. 1995 (11.00), ora locale, al seguente indirizzo:

Polimex-Cekop S.A., Division HO, 7/9 Czackiego Street, PL-00-950 Varsavia.

I plichi verranno aperti nel corso di una pubblica seduta il 19. 12. 1995 (12.00), ora locale, all'indirizzo di cui sopra:

Polimex-Cekop S.A., Division HO, 7/9 Czackiego Street, PL-00-950 Varsavia.

Phare — Attrezzature informatiche e audiovisive

Bando di gara d'appalto indetta dal ministero del Lavoro e degli Affari sociali della Repubblica ceca e dalla Commissione delle Comunità europee per un progetto finanziato nel quadro del programma Phare

(95/C 275/05)

Denominazione del progetto

Sviluppo del mercato del lavoro CZ 9406-03-01-02

Fornitura di attrezzature ai dipartimenti di consulenza del lavoro e di orientamento professionale di taluni uffici di collocamento.

1. Partecipazione e origine

La partecipazione alla gara è aperta, a parità di condizioni, a tutte le persone fisiche e giuridiche degli Stati membri dell'Unione europea e dei paesi seguenti: Albania, Bulgaria, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica ceca, Repubblica slovacca, Romania, Slovenia e Ungheria.

Le forniture e i servizi offerti devono essere originari degli Stati sopraindicati.

2. Oggetto

Fornitura di attrezzature informatiche ed audiovisive ai dipartimenti di consulenza del lavoro e di orientamento professionale di uffici di collocamenti situati in circa 80 distretti della Repubblica ceca. Il fornitore avrà la responsabilità della consegna e dell'installazione delle merci, come pure della formazione di base, della durata di un giorno, del personale addetto all'utilizzo di tali attrezzature.

3. Fascicolo di gara

Il fascicolo di gara completo può essere ottenuto presso i seguenti indirizzi:

- a) Mr Petr Chudej, Director of Labour Market Programmes, Agency for Labour Market and Social Policy, Phare, Palackého náměstí 4, CZ-128 01 Praga 2, tel. (42-2) 24 97-25 70, telefax (42-2) 24 97-23 20
- b) Commissione europea, DGI/A/B3, servizio operativo Phare, sig.na Barbara Wolf, (AN88-4/21), rue de Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel, telefax (32-2) 295 16 05
- c) Uffici nell'Unione europea:
 - D-5300 Bonn, Zitelmannstraße 22 [Tel. (49-228) 53 00 90; Telefax (49-228) 530 09 50]
 - NL-2594 AG Den Haag, EVD, afdeling PPA, Bezuidenhoutseweg 151, [tel. (31-70) 379 88 11; telefax (31-70) 379 78 78]
 - L-2920 Luxembourg, bâtiment Jean Monnet, rue Alcide de Gasperi [tél. (352) 43 03-1; télécopieur (352) 43 01-337 89]
 - F-75007 Paris Cedex 16, 288, boulevard Saint-Germain [tél. (33-1) 40 63 38 38; télécopieur (33-1) 45 56 94 17]

B-1040 Bruxelles, rue Archimède 73 [(32-2) 235 38 44; télécopieur (32-2) 235 01 66]

I-00187 Roma, via Poli 29 [tel. (39-6) 678 97 22; telefax (39-6) 679 16 58]

UK-London SW1P 3AT, Jean Monnet House, 8 Storey's Gate [tel. (44-171) 973 19 92; facsimile (44-171) 973 19 00]

DK-1004 København K, Højbrohus, Østergade 61, [tlf. (45) 33 14 41 40; telefax (45) 33 11 12 03]

IRL-Dublin 2, 39 Molesworth Street [tel. (353-1) 671 22 44; facsimile (353-1) 671 26 57]

GR-10674 Athina, Vassilissis Sofias 2 [τηλ. (30-1) 724 39 82, τηλεφάξ (30-1) 724 46 20]

E-28046 Madrid, paseo de la Castellana 46, [tel. (34-1) 435 17 00/577 29 23; telefax (34-1) 576 03 87]

P-1200 Lisboa, Centro Europeu Jean Monnet, Largo Jean Monnet 1-10º [tel. (351-1) 154 11 44; telefax (351-1) 155 43 97]

A-Wien 1040, Hoyosgasse 5 [Tel. (43-1) 505 33 79; Telefax (43-1) 50 53 37 97]

FIN-00131 Helsinki, Pohoisplanadi 31, PO Box 234 [puh. (358-0) 65 64 20; telekopio (358-0) 65 67 28]

S-11147 Stockholm, PO Box 7323, Hammgatan 6 [tel. (46-8) 611 11 72; telefax (46-8) 611 44 35]

I fascicoli di gara saranno disponibili a partire dal 30. 10. 1995 presso gli indirizzi sopra menzionati. Si svolgerà una riunione di presentazione l'8. 11. 1995 (14.00), ora locale, nella sala B, terzo piano, Palackého náměstí 4, CZ-Praga 2.

4. Offerte

Le offerte devono pervenire entro il 4. 12. 1995 (11.00), ora locale, al seguente indirizzo:

Mr Petr Chudej, Director of Labour Market Programmes, Agency for Labour Market and Social Policy, Phare, Palackého náměstí 4, CZ-128 01 Praga 2.

I plichi contenenti le offerte verranno aperti in presenza di un rappresentante della delegazione della Commissione europea nella Repubblica ceca, 4. 12. 1995 (14.00), ora locale, nella sala B, terzo piano, in Palackého náměstí 4, CZ-Praga 2.

Il ministero del Lavoro e degli Affari sociali si riserva il diritto di annullare la gara in qualsiasi momento o di non accettare alcuna offerta.

Studio relativo all'equilibrio tra i rispettivi diritti e doveri e le risorse finanziarie della televisione pubblica e privata in Austria, Finlandia, Svezia, Norvegia, Liechtenstein e Islanda

Invito a presentare offerte da parte degli Stati membri e dei paesi dell'EFTA che partecipano allo Spazio economico europeo

(95/C 275/06)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Ente appaltante: La Commissione europea, e specificatamente la Direzione - Aiuti di Stato (IV G 1) della Direzione generale IV - Concorrenza, e la Direzione generale X - Informazione, comunicazione, cultura e audiovisivo nonché l'Autorità di sorveglianza dell'EFTA, intendono lanciare un bando di gara per consulenti capaci di eseguire uno studio in merito all'oggetto sopracitato.

Obiettivo dell'appalto: L'obiettivo dello studio è di fornire materiale di base per assistere la Commissione nell'esaminare il ruolo del finanziamento pubblico e i doveri del servizio pubblico nelle trasmissioni televisive.

Procedura per la presentazione delle offerte:

a) Le offerte, per iscritto, potranno essere presentate:

sia mediante lettera raccomandata,

sia consegnate a mano al seguente indirizzo;

Commissione europea, Direzione generale - Concorrenza (DG IV), unità IV G 1 (all'attenzione della sig.ra E. Slaets, C 158-6/15), rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel.

Il timbro postale o la ricevuta timbrata e firmata dal rappresentante del dipartimento sopraindicato costituiranno la prova della data di presentazione.

Le offerte devono essere contenute in una busta sigillata inserita in una seconda busta. La busta interna, indirizzata al servizio sopraindicato, dovrà recare la dicitura: «Tender TV/DGIV/95/ETD09 - À ne pas ouvrir par le service courrier». Le buste autoadesive che possono essere aperte e richiuse senza lasciare traccia, non devono essere utilizzate.

b) Ai fini della validità, tutte le proposte dovranno essere presentate entro... (17.00) nel caso di consegna a mano come specificato al punto a).

c) La seguente documentazione dovrà essere allegata alla lettera:

1. estremi del consulente: nome, situazione giuridica, indirizzo, telefono, numeri di telex e telefax e nome della persona da contattare;

2. una descrizione relativa alla situazione e alle attività del consulente, che dimostri la competenza nella prestazione del servizio;

3. un documento che certifichi la situazione giuridica del consulente;

4. prova della capacità economica e finanziaria del consulente, sotto forma di conti annuali o estratti di conti o dichiarazione della cifra d'affari annuale complessiva.

Condizioni relative all'offerta:

- i prezzi devono essere espressi in ECU;
- l'offerta deve precisare il tempo, il grado e il numero del personale che sarà adibito al compito;
- dato che la Commissione è esente da imposte e tasse, in virtù del protocollo relativo ai privilegi ed immunità delle Comunità europee, allegato al trattato del 6. 4. 1965, che stabilisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee, i prezzi proposti devono essere calcolati al netto di imposte e tasse: i concorrenti che sono soggetti al pagamento dell'IVA dovranno indicare separatamente l'IVA da pagare e il prezzo al netto di imposte e tasse;
- la presentazione delle offerte comporta l'accettazione delle condizioni generali della Commissione per tutte le questioni non regolate dal presente bando di gara;
- la giurisdizione relativa ad ogni tipo di controversia è esclusivamente conferita ai tribunali di Bruxelles;
- le offerte devono essere redatte in triplice copia.

Requisiti relativi alla situazione dei consulenti

a) **Compiti del consulente:** I compiti del consulente comporteranno la lettura dell'esistente letteratura, studi e relazioni sull'argomento, esame della pertinente legislazione nazionale, acquisizione di dati di base finanziari sulle emittenti pubbliche e private interessate, analisi delle fonti finanziarie delle stesse, e degli obblighi e restrizioni delle emittenti pubbliche e private, nonché interviste delle emittenti sia pubbliche che private interessate ad esprimere il loro punto di vista in merito alla loro situazione finanziaria e regolamentare, alla situazione del mercato e alle condizioni di concorrenza.

b) **Settori interessati dallo studio:** Lo studio dovrà interessare le televisioni pubbliche e private in Austria, Finlandia, Svezia, Norvegia, Liechtenstein e Islanda.

In ogni paese dovranno essere studiati i seguenti settori:

— l'attuale situazione di mercato (numero delle emittenti che trasmettono da o verso il paese, i loro proprietari, il modo di diffusione - via terrestre, via cavo, via satellite -) e la quota di ciascuno nel mercato televisivo in termini di indici di ascolto;

— breve cronistoria di ciascuna stazione televisiva;

- evoluzione prevista nel mercato (nuovi canali, fusioni, modifiche della legislazione);
 - analisi della legislazione che regola la televisione pubblica e privata, evidenziare i principali sviluppi che si sono realizzati negli ultimi anni;
 - attraverso l'analisi delle fonti e degli importi di finanziamento ricevuti da tutte le emittenti (pubblicità e sponsorizzazioni, abbonamenti o «pay-per-view» (televisione a pagamento), entrate provenienti dalla prestazione di altri servizi, finanziamento pubblico sotto forma di diritti di licenza, sussidi diretti, apporto di capitale, prestiti, garanzie di stato per i debiti ecc.). Per i fondi pubblici, dovrà essere fatto un tentativo per identificare tutte le forniture irregolari o occasionali di nuovi fondi alle stazioni che sono avvenuti negli ultimi anni;
 - analisi della maniera in cui la emittenti pubbliche e private intendono il proprio ruolo e il ruolo della concorrenza e le prestazioni nel servizio pubblico;
 - attraverso analisi e confronti delle obbligazioni residue sui canali pubblici e privati che hanno o potrebbero avere implicazioni finanziarie in termini di maggiori costi o bassi ricavi e, se possibile, una quantificazione, almeno approssimativa, degli attuali costi effettivi e d'opportunità che risultino da questi obblighi, in modo da giungere, quanto più è possibile, ad un quadro comparativo dei costi straordinari derivati dagli obblighi del servizio pubblico rispettivamente per i canali pubblici e privati. L'analisi delle implicazioni finanziarie dovrà essere basata sulle prestazioni attuali nel rispondere agli obblighi in oggetto;
 - l'analisi e il raffronto delle restrizioni sui canali televisivi pubblici e privati, specialmente quelle relative ai ricavi della pubblicità e, se possibile, una quantificazione, almeno approssimativa, delle implicazioni di queste restrizioni sui ricavi;
 - attraverso l'analisi e il confronto dei diritti speciali e privilegi dei vari canali televisivi pubblici e privati, inclusi i diritti di esclusiva o monopoli e, se possibile, una quantificazione, almeno approssimativa, del valore finanziario di questi diritti speciali e privilegi. L'analisi dell'implicazione finanziaria delle obbligazioni, restrizioni e privilegi dovrebbe comprendere le ammende per le infrazioni ai regolamenti.
- Criteri di selezione:** La capacità del consulente di fornire i richiesti servizi sarà particolarmente valutata sulla base di:
- a) conoscenza e esperienza in questo tipo di lavoro;
 - b) qualità del personale dell'azienda.
- Criteri di aggiudicazione:**
- a) prezzo del lavoro;
 - b) tempo richiesto per completare i compiti indicati,
 - c) metodologia proposta per questo studio,
- Informazioni generali:** Tutti i candidati saranno informati dell'esito dato alla loro offerta. La validità delle offerte sarà di 6 mesi a partire alla data di cui al punto b).

Avviso preliminare di invito a presentare proposte per il programma specifico di ricerca e d'insegnamento nel campo della sicurezza della fissione nucleare (Sicurezza dei reattori, gestione dei residui e radioprotezione) (1994-1998)

(95/C 275/07)

Sulla base della valutazione delle proposte pervenute il 20. 3. 1995 in seguito all'invito a presentare proposte per il programma specifico di ricerca e d'insegnamento nel campo della sicurezza della fissione nucleare (Sicurezza dei reattori, gestione dei residui e radioprotezione) (1994-1998), la Commissione provvederà a divulgare

l'elenco dei settori e dei temi di ricerca oggetto del secondo invito a presentare proposte, che scade il 28. 2. 1996).

Il suddetto elenco sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee il 15. 12. 1995.

RETTIFICHE

Phare — Contratti quadro settoriali plurinazionali

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. C 252 del 28. 9. 1995, pag. 9)

(95/C 275/08)

Commissione europea, Direzione generale-Relazioni esterne: l'Europa e i nuovi Stati indipendenti, politica estera e di sicurezza comune e missioni esterne, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel.

anziché:

Le candidature (vedi modello allegato), con indicazione del settore prescelto, il nome della capogruppo, della composizione di ciascun raggruppamento e dei rispettivi numeri di iscrizione nel registro (se già assegnati; in caso contrario occorre allegare una copia della domanda del formulario di iscrizione), nazionalità e numero di specialisti permanenti di ciascun contraente, devono essere presentate, mediante telefax, entro il 20. 10. 1995 (12.00), ora locale, al seguente indirizzo:

leggi:

Le candidature (vedi modello allegato), con indicazione del settore prescelto, il nome della capogruppo, della composizione di ciascun raggruppamento e dei rispettivi numeri di iscrizione nel registro (se già assegnati; in caso contrario occorre allegare una copia della domanda del formulario di iscrizione), nazionalità e numero di specialisti permanenti di ciascun contraente, devono essere presentate, mediante telefax, entro il 6. 11. 1995 (12.00), ora locale, al seguente indirizzo:
